SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 giugno 2010

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Paduli e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Paduli (Benevento);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da dieci consiglieri sui sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Paduli (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Silvana D'Agostino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 maggio 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Paduli (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 26 febbraio 2010.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Benevento ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 15663/Area II del 27 aprile 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Paduli (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Silvana D'Agostino.

Roma, 12 maggio 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A06836

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 17 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Yordanova Velislava Petrova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di guida turistica nell'ambito territoriale della Regione Campania.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2009, con il quale è stato conferito al cons. Caterina Cittadino l'incarico di capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza della sig.ra Yordanova Velislava Petrova, cittadina bulgara, nata a Sofia il 10 marzo 1976, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale di guida turistica conseguito in Bulgaria, ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito: Regione Campania della professione di «guida turistica» nelle lingue bulgaro, inglese e russo;

Considerato inoltre che la sig.ra Yordanova Velislava Petrova risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 26 marzo 2010, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa, da effettuarsi presso la Regione Campania, consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento di mesi ventiquattro o di una prova attitudinale orale in quanto la formazione ricevuta dalla richiedente riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle richieste per il citato ambito territoriale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Yordanova Velislava Petrova, cittadina bulgara nata a Sofia il 10 marzo 1976, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale: Regione Campania nelle lingue bulgaro, inglese e russo.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento di mesi ventiquattro o di una prova orale, a scelta della richiedente, da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la misura compensativa può essere ripetuta; in caso di esito positivo, la Regione Campania rilascerà alla richiedente un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2010

Il capo Dipartimento: CITTADINO

ALLEGATO *A*

Il contenuto del programma di che trattasi — tirocinio di adattamento o prova attitudinale orale — finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di guida turistica, consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Yordanova Velislava Petrova, nata a Sofia il 10 marzo 1976, di seguito detta «tirocinante», della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio Regione Campania.

Tenuto conto che il tirocinante risulta essere un «professionista» già qualificato nel Paese di provenienza e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue: bulgaro, inglese e russo, le materie oggetto della misura compensativa sono così individuate:

storia dell'arte e archeologia: carattere di vari periodi delle storie dell'arte in Italia (età classica, medioevale, moderna e contemporanea). Distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte. Con riferimento all'ambito della Campania: conoscenza particolareggiata dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico artistico e archeologico, nonché di tutti i musei, delle raccolte e delle opere ivi esposte;

carattere e storia del territorio: caratteri naturali e storici del paesaggio campano, rurale ed urbano. con riferimento all'ambito territoriale della Campania: conoscenza delle bellezze naturali dell'economia locale e delle attività produttive, nonché conoscenza dei principali avvenimenti storici, politici e sociali che hanno influito sull'assetto del territorio;

tradizione e manifestazioni: principali usi e costumi, principali manifestazioni a carattere turistico. Con riferimento all'ambito regionale: conoscenza delle tradizioni gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni culturali e degli eventi culturali;

itinerari turistici: conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni, con riferimento all'ambito territoriale prescelto;

lingua italiana: è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica in Campania e per le lingue richieste dall'interessata che curerà l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica al settore sviluppo e promozione turismo la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte del settore sviluppo e promozione - assessorato turismo della Regione Campania.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di ventiquattro mesi trasmetterà alla Regione Campania (Assessorato al turismo - Settore sviluppo e promozione turismo - Servizio 03-Centro direzionale V piano Is. C/5 - 80143 Napoli) una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività di guida turistica nell'ambito regionale.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi.

Qualora la misura compensativa svolta sia stata effettuata con esito positivo, si rilascerà alla richiedente un attestato di idoneità all'esercizio della professione (art. 9 e 10 della legge regionale n. 11/1986).

Per tutto il periodo della misura compensativa la richiedente è tenuta al rispetto delle norme di cui alla legge regionale n. 11/1986 ed è soggetta alle sanzioni ivi previste, con la sola esclusione di quelle relative al possesso della prescritta autorizzazione.

10A06600

DECRETO 17 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Magdalena Mazurek, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2009, con il quale è stato conferito al cons. Caterina Cittadino l'incarico di capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza della sig.ra Magdalena Mazurek, cittadina polacca, nata a Rzeszow il 31 dicembre 1979, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale «pilota wycieczek» conseguito in Polonia, ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito del territorio nazionale della professione di accompagnatore turistico nelle lingue: polacco, italiano e inglese;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 26 marzo 2010, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa, da effettuarsi presso la Provincia di Padova, consistente in un tirocinio di adattamento di mesi dodici oppure, a scelta della richiedente, in una prova attitudinale orale in quanto la formazione ricevuta dalla stessa riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle previste dalla normativa italiana;

Acquisito agli atti il conforme parere scritto del rappresentante di categoria;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Magdalena Mazurek, cittadina polacca nata a Rzeszow il 31 dicembre 1979, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo di abilitazione all'accesso ed all'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale nelle lingue: polacco, italiano e inglese.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento di mesi dodici oppure, a scelta della richiedente, di una prova attitudinale orale da svolgersi secondo le indicazioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la Provincia di Padova rilascerà alla sig.ra Mazurek un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2010

Il capo del Dipartimento: CITTADINO

ALLEGATO *A*

La misura compensativa consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Magdalena Mazurek, della formazione richiesta dalla legislazione italiana per l'esercizio dell'attività professionale di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

Tenuto conto che la sig.ra Magdalena Mazurek risulta essere un «professionista» già qualificato in Polonia e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue: polacco, italiano e inglese le materie oggetto della misura compensativa sono così individuate:

La tecnica, l'organizzazione turistica, i trasporti e le comunicazioni.

L'accompagnatore turistico e l'attività professionale:

la definizione della figura professionale;

le diverse figure di accompagnatore;

le funzioni dell'accompagnatore turistico nel turismo «incoming» e «outgoing».

I compiti dell'accompagnatore turistico in relazione all'attuazione del programma di viaggio: Prima della partenza:

lettura e analisi del programma di viaggio, delle condizioni e delle norme che lo regolano;

il controllo della documentazione costituente il dossier di viaggio;

l'itinerario e gli strumenti di lavoro;

i documenti per l'espatrio;

i mezzi di pagamento all'estero.

Alla partenza (pick-up) e durante il viaggio (sul mezzo e a terra):

l'incontro e la conoscenza con il gruppo: il discorso introduttivo;

le pratiche d'imbarco e di sbarco - I controlli di polizia, sanitari e doganali;

la presentazione del viaggio;

il voucher: definizione e utilizzo;

la sistemazione negli alberghi e ristoranti;

le visite e le escursioni facoltative - il tempo libero;

il diario giornaliero delle spese e degli incassi - la gestione del fondo cassa;

le emergenze e gli imprevisti.

A conclusione del viaggio:

la relazione finale all'agenzia di viaggio e la presentazione del rendiconto delle spese sostenute;

l'emissione dei documenti fiscali necessari per regolarizzare il diritto ai compensi.

I rapporti con l'agenzia e/o tour operator:

i rapporti contrattuali con l'organizzatore del viaggio;

l'inquadramento fiscale e contabile; esercizio della professione abituale o occasionale;

le associazioni di categoria e le tariffe professionali;

la presentazione della documentazione finale a conclusione del viaggio.

L'attività turistica:

cenni sull'importanza del turismo dal punto di vista economico;

il turismo oggi: rapporti e sinergie con gli altri settori economici, aspetti sociali;

la domanda e l'offerta di beni e servizi in campo turistico;

i flussi turistici e le rilevazioni statistiche;

la centralità della figura dell'accompagnatore turistico nella valutazione delle caratteristiche e delle motivazioni dei viaggiatori e nella soddisfazione delle loro aspettative.

Nozioni di tecnica valutaria e doganale:

norme valutarie per i viaggi all'estero: il cambio e le modalità;

i documenti di identificazione del turista;

i mezzi di pagamento in Italia e all'estero (i titoli di credito, disciplina delle girate, della intrasferibilità smarrimento, varie tipologie di assegno e di vaglia);

nozioni sulle norme in materia di passaporti, visti consolari e disposizioni di Pubblica sicurezza per l'espatrio, nonché il soggiorno di stranieri nei territorio italiano;

modalità doganali, importazione ed esportazione di beni culturali, animali e armi;

cenni di profilassi sanitaria per i viaggi all'estero con particolare riferimento a certificati e vaccinazioni;

le assicurazioni.

Le agenzie di viaggio e turismo:

il quadro normativo generale;

il contratto di viaggio: generalità;

il concetto di pacchetto turistico;

organizzazione e distribuzione del prodotto «viaggio»;

organizzazione e gestione di una agenzia di viaggio;

le attività tipiche delle agenzie di viaggio.

I servizi ricettivi:

le strutture ricettive: i servizi alberghieri ed extralberghieri;

il contratto di albergo e la responsabilità dell'albergatore nei confronti del cliente i diversi tipi di prenotazione per i viaggiatori individuali ed in gruppo;

il contratto dell'allotment;

le catene alberghiere;

le funzioni dell'accompagnatore nei rapporti con gli alberghi.

I servizi di trasporto ferroviario:

il trasporto ferroviario in Italia e il contratto di trasporto nazionale;

la rete Trenitalia e i principali collegamenti ferroviari internazionali;

la tipologia dei treni;

i servizi (carrozze cuccette, speciali, treno + auto, treno + moto, treno + bici, trasporto animali....);

gli itinerari;

consultazione dell'orario ufficiale di Trenitalia;

varie tipologie di biglietti e le agevolazioni tariffarie;

il contratto di trasporto internazionale e cenni sui più noti accordi, regolamenti e tariffe internazionali.

I servizi di trasporto aereo:

il contratto aereo nazionale ed internazionale;

cenni sulle convenzioni di Varsavia e di Chicago;

cenni sulle organizzazioni internazionali ICAO (International Civil Aviation Organization) e IATA;

norme di sicurezza in volo;

tipologia degli aeromobili in circolazione ed i sevizi di bordo;

gli aeroporti: le operazioni di imbarco e di sbarco;

norme relative ai bagagli;

nuove regole di sicurezza negli Aeroporti dell'unione europea (trasporto liquidi);

le compagnie aeree;

i voli di linea e i voli charter;

consultazione degli opuscoli orari delle compagnie aeree;

le tariffe nazionali e internazionali;

i biglietti aerei e gli M.C.O.;

norme in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione e ritardo dei voli.

I servizi di trasporto marittimo:

le principali compagnie di navigazione italiane - le rotte percorse ed i servizi offerti;

la navigazione interna nei principali paesi europei;

gli opuscoli relativi ai servizi marittimi di linea;

le crociere.

I servizi di trasporto su strada:

i servizi di linea;

i servizi di noleggio e di locazione;

La legislazione turistica:

convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.) e la legge 27 dicembre 1977, n. 1084 di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970;

convezione AIH-FUAAV del 1979;

legge 29 marzo 2001, n. 135 «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002 «Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico»;

legge regionale del Veneto del 4 novembre 2002, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo» (testo vigente);

regolamento comunitario n. 261/2004 in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato;

decreto legislativo n. 206/2005 «Codice di Consumo» (*Gazzetta Ufficiale* n. 235 dell'8 ottobre 2005, supplemento ordinario n. 162);

determinazione del Dirigente del settore turismo della provincia di Padova n. 975 del 3 aprile 2006 in materia di comunicazione delle tariffe da parte degli iscritti;

regolamento comunitario n. 1546/2006 del 4 ottobre 2006 in materia di nuove regole di sicurezza negli aeroporti dell'unione europea (trasporto di liquidi).

Il tirocinio di adattamento avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di accompagnatore che curerà l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei. Il professionista responsabile comunica alla provincia la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della provincia.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio trasmetterà alla provincia di Padova una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi. Qualora la misura compensativa svolta sia stata effettuata con esito positivo, verrà rilasciato alla richiedente un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio la richiedente è tenuta al rispetto delle norme regionali.

10A06601

DECRETO 17 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Davide Cachia, della formazione professionale estera quale titolo abilitante per l'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo nell'ambito del territorio nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2009, con il quale è stato conferito al cons. Caterina Cittadino l'incarico di capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza del sig. Davide Cachia, cittadino maltese nato a Sliema il 25 maggio 1967, diretta ad ottenere il riconoscimento della formazione professionale acquisita a Malta, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo nelle lingue: inglese e maltese;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 26 marzo 2010, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto senza applicare alcuna misura compensativa in quanto il sig. Cachia ha documentato la durata e la forma dell'esperienza professionale, così come previsto dall'art. 29, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 206/2007;

Acquisito agli atti il conforme parere scritto dei rappresentanti di categoria;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Davide Cachia, cittadino maltese nato a Sliema il 25 maggio 1967, è riconosciuta la formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio in Italia della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo nelle lingue: inglese, e maltese senza applicazione di alcuna misura compensativa in quanto l'interessato ha documentato la durata e la forma dell'esperienza professionale, così come previsto dall'art. 29, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 206/2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2010

Il capo del Dipartimento: CITTADINO

10A06602

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 marzo 2010.

Cofinanziamento nazionale del progetto LIFE + «Montecristo 2010: eradicazione di componenti florofaunistiche aliene invasive e tutela di specie e habitat nell'Arcipelago Toscano», di cui al regolamento CE n. 614/2007, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 4/2010).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 614/2007, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE +) e che prevede obiettivi specifici nell'ambito delle tre componenti: LIFE + Natura e biodiversità; LIFE + Politica e governanza ambientali; LIFE + Informazione e comunicazione;

Visto il contratto n. LIFE08 NAT/IT/000353 con la Commissione europea del 20 novembre 2009 di concessione del contributo per la realizzazione di apposito progetto, il cui costo complessivo è pari a 1.584.856,00 euro, finanziato in parte con risorse comunitarie provenienti da LIFE + ed in parte con corrispondenti risorse nazionali, presentato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo Forestale dello Stato, Beneficiario incaricato del coordinamento, che prevede tra i Beneficiari Associati l'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, l'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale ISPRA e la Nemo S.r.l.;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo Forestale dello Stato n. 131 del 12 gennaio 2010, che quantifica in 588.140,00 euro il totale delle spese ammissibili di propria competenza, relative al suddetto progetto, che ha la durata di 54 mesi a partire dal 1° gennaio 2010;

Vista la medesima nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo Forestale dello Stato n. 131 del 12 gennaio 2010 che, a fronte di contributi comunitari pari a 294.070,00 euro, quantifica il fabbisogno finanziario statale in 294.070,00 euro, pari al 50 per cento del costo totale ammissibile della propria quota del suddetto progetto approvato;

Vista la nota del Parco Nazionale Arcipelago Toscano n. 165 del 13 gennaio 2010, che quantifica in 505.538,00 euro il totale delle spese ammissibili di propria competenza, relative al suddetto progetto;

Vista la medesima nota del Parco Nazionale Arcipelago Toscano n. 165 del 13 gennaio 2010 che, a fronte di contributi comunitari pari a 252.769,00 euro, quantifica il fabbisogno finanziario statale in 252.769,00 euro, pari

al 50 per cento del costo totale ammissibile della propria quota del suddetto progetto approvato;

Vista la nota dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA n. 1673 del 14 gennaio 2010, che quantifica in 206.360,00 euro il totale delle spese ammissibili di propria competenza, relative al suddetto progetto;

Vista la medesima nota dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA n. 1673 del 14 gennaio 2010 che, a fronte di contributi comunitari pari a 103.180,00 euro, quantifica il fabbisogno finanziario statale in 103.180,00 euro, pari al 50 per cento del costo totale ammissibile della propria quota del suddetto progetto approvato;

Considerata la necessità di ricorrere per tali fabbisogni nazionali pubblici alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987, tenendo conto che la differenza relativa alle azioni di pertinenza della Nemo S.r.l. resta a carico della stessa ed è cofinanziata in parte dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Livorno;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 26 marzo 2010 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi al progetto LIFE + «Montecristo 2010: eradicazione di componenti florofaunistiche aliene invasive e tutela di specie e habitat nell'Arcipelago Toscano» (LIFE08 NAT/IT/000353), che ha la durata di 54 mesi, approvato dalla Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per l'ambiente LIFE + di cui alle premesse, è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale di 650.019,00 euro, così ripartito:

Mi.P.A.A.F. - Corpo Forestale dello Stato	294.070,00 euro
Parco Nazionale Arcipelago Toscano	252.769,00 euro
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	103.180,00 euro
Totale	650.019,00 euro

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dai beneficiari medesimi.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita nel presente decreto anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate, dopo la chiusura del progetto, dalla Commissione europea comporteranno una riduzione proporzionale della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie dovrà essere rimborsata al Fondo medesimo.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo Forestale dello Stato ed i Beneficiari Associati adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettuano i controlli di competenza.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2010

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 148

10A06826

DECRETO 26 marzo 2010.

Cofinanziamento nazionale del progetto «Wildfire crime analisys» - Analisi criminale sui reati di incendio boschivo, di cui al programma specifico «Prevenzione e lotta contro la criminalità», ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 5/2010).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea 2007/125/GAI del 12 febbraio 2007 che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Prevenzione e lotta contro la criminalità», quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà;

Visto il contratto n. JLS/2007/ISEC/FPA/C1/044 con la Commissione europea del 29 settembre 2008 di concessione del contributo per un progetto presentato, nell'ambito del predetto programma finanziato dal bilancio generale dell'Unione europea, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo Forestale dello Stato;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo Forestale dello Stato n. 265 del 2 marzo 2010, con allegata la precedente nota n. 157/345 del 30 novembre 2009, che quantifica in 319.136,80 euro il totale complessivo (quota comunitaria e quota nazionale) delle spese ammissibili, relative al suddetto progetto, che ha la durata di 36 mesi a partire dal 31 dicembre 2007;

Considerato che la Commissione europea cofinanzia fino al 70 per cento dei costi totali ammissibili del progetto presentato nell'ambito del programma specifico «Prevenzione e lotta contro la criminalità»;

Vista la medesima nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo Forestale dello Stato n. 157/345 del 30 novembre 2009 che, a fronte di contributi comunitari pari a 223.395,76 euro, quantifica il fabbisogno finanziario statale in 95.741,04 euro, pari al 30 per cento del costo totale ammissibile della propria quota del suddetto progetto approvato;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno nazionale pubblico alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 26 marzo 2010 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi al progetto «Wildfire crime analisys» - Analisi criminale sui reati di incendio boschivo (JLS/2007/ISEC/FPA/C1/044), che ha la durata di 36 mesi, approvato dalla Commissione europea, è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento nazionale pubblico di 95.741,04 euro in favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo Forestale dello Stato.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo Forestale dello Stato.

3. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate, dopo la chiusura del progetto, dalla Commissione europea comporteranno una riduzione proporzionale della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie dovrà essere rimborsata al Fondo medesimo.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo Forestale dello Stato adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettuano i controlli di competenza.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2010

L'Ispettore generale Capo: AMADORI

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 149

10A06827

DECRETO 26 marzo 2010.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per i programmi operativi FSE dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, annualità 2009. (Decreto n. 9/2010).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle

procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (FSE), nonché il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006 e loro successive integrazioni e modificazioni;

Visto il Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007/2013 approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva determinati elementi del quadro di riferimento strategico nazionale dell'Italia;

Vista la decisione C(2008) 4697 del 4 settembre 2008 che modifica la predetta decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007;

Vista la delibera CIPE del 15 giugno 2007 n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013, che prevede, tra l'altro, che per far fronte ad alcune specificità regionali nell'obiettivo convergenza, il Fondo di rotazione assicura la copertura delle risorse necessarie per il riequilibrio finanziario, nei limiti dell'importo di 722 milioni di euro, di cui 550 milioni di euro destinati alla regione Campania, 125 milioni di euro alla regione Calabria e 47 milioni di euro alla Regione siciliana;

Viste le note n. 17172 del 9 agosto 2007 della Regione Siciliana e n. 3865 del 10 luglio 2007 della regione Calabria, con le quali viene evidenziato che le risorse assegnate a titolo di riequilibrio finanziario sono interamente attribuite ai rispettivi Programmi operativi regionali cofinanziati dal FESR;

Vista la nota n. 2585/UDCP/GAB/GAB del 13 maggio 2009 della regione Campania, con la quale viene evidenziato che le risorse assegnate a proprio favore a titolo di riequilibrio finanziario sono attribuite al POR FSE per un importo di 30.000.000 di euro, di cui 25.221.792 euro per l'annualità 2009 e 4.778.208 euro per l'annualità 2010, mentre il rimanente importo di 520.000.000 di euro è attribuito al POR FESR;

Viste le decisioni di approvazione dei programmi operativi FSE dell'obiettivo Convergenza 2007/2013, di cui all'allegata tabella;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 26 marzo 2010 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 dei programmi operativi FSE dell'obiettivo Convergenza 2007/2013, per l'annualità 2009, è complessivamente pari ad euro 483.164.815, comprese le risorse per il riequilibrio finanziario, così come specificato, per ciascun programma, nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il predetto importo secondo la normativa vigente, in base alle richieste inoltrate dalle amministrazioni interessate.

3. Le Amministrazioni suddette effettuano i controlli di competenza e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Le Amministrazioni medesime inviano al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica regionale, nazionale e comunitaria, i dati di monitoraggio necessari alla verifica dello stato di attuazione degli interventi della programmazione 2007/2013.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2010

L'ispettore generale Capo: AMADORI

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 150

ALLEGATO

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 dei programmi FSE dell'obiettivo Convergenza 2007/2013 - annualità 2009

(Importi in Euro)

Programmi Fse	Decisioni	Legge n. 183/1987
Por Calabria	C(2007) n.6711 del 17/12/2007	48.169.426
(*)Por Campania	C(2007) n.5478 del 07/11/2007	89.221.792
Por Puglia	C(2007) n.5767 del 21/11/2007	71.607.692
Por Basilicata	C(2007) n.6724 del 18/12/2007	25.943.953
Por Sicilia	C(2007) n.6722 del 18/12/2007	100.763.481
Pon Governance - Azioni di Sistema	C(2007) n.5761 del 21/11/2007	43.483.349
Pon Competenze per lo Sviluppo	C(2007) n.5483 del 07/11/2007	103.975.122
TOTALE		**483.164.815**

(*) Ivi comprese le risorse per il riequilibrio finanziario pari ad euro 25.221.792

10A06839

DECRETO 26 marzo 2010.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per i programmi operativi FESR dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, annualità 2009. (Decreto n. 11/2010).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006 e loro successive integrazioni e modificazioni;

Visto il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva determinati elementi del quadro di riferimento strategico nazionale dell'Italia;

Vista la decisione C(2008) 4697 del 4 settembre 2008 che modifica la predetta decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007;

Vista la delibera CIPE del 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013, che prevede, tra l'altro, per far fronte ad alcune specificità regionali nell'obiettivo convergenza, l'intervento del richiamato Fondo di rotazione per la copertura delle risorse necessarie al riequilibrio finanziario, nei limiti dell'importo di 722 milioni di euro, di cui 550 milioni di euro destinati alla regione Campania, 125 milioni di euro alla regione Calabria e 47 milioni di euro alla regione Siciliana;

Viste le note n. 17172 del 9 agosto 2007 della regione Siciliana e n. 3865 del 10 luglio 2007 della regione Calabria, con le quali viene rappresentato che le risorse assegnate a titolo di riequilibrio finanziario sono interamente attribuite ai rispettivi programmi operativi regionali cofinanziati dal FESR;

Vista la nota n. 2585/UDCP/GAB/GAB del 13 maggio 2009 della regione Campania, con la quale viene evidenziato che le risorse assegnate a proprio favore a titolo di riequilibrio finanziario sono attribuite al POR FESR per un importo di 520.000.000 di euro, di cui, 331.056.376 euro per l'annualità 2009, 158.147.604 euro per l'annualità 2010 e 30.796.021 euro per l'annualità 2011, mentre il rimanente importo di 30.000.000 di euro è attribuito al POR FSE;

Viste le decisioni di approvazione dei programmi operativi FESR dell'obiettivo Convergenza 2007/2013;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 26 marzo 2010 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per i programmi operativi FESR dell'obiettivo Convergenza 2007-2013, per l'annualità 2009, è pari complessivamente ad euro 2.435.638.885, ivi comprese le risorse per il riequilibrio finanziario, così come specificato, per ciascun programma, nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il predetto importo secondo la normativa vigente, in base alle richieste inoltrate dalle Amministrazioni interessate.

3. Le Amministrazioni suddette effettuano i controlli di competenza e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Le Amministrazioni medesime trasmettono, al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica regionale, nazionale e comunitaria, i dati di monitoraggio necessari alla verifica dello stato di attuazione degli interventi della programmazione 2007/2013.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2010

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2010
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 147

ALLEGATO

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 dei programmi FESR dell'obiettivo Convergenza 2007/2013 - annualità 2009

Programmi Fesr	Decisioni	Legge n. 183/1987 (*)
Por Basilicata	C(2007) 6311 del 07/12/07	60.535.891
Por Calabria	C(2007) 6322 del 07/12/07	164.350.627
Por Campania	C(2007) 4265 del 11/09/07	666.063.134
Por Puglia	C(2007) 5726 del 20/11/07	256.565.593
Por Sicilia	C(2007) 4249 del 07/09/07	341.851.178
Pon Ambienti per l'apprendimento	C(2007) 3878 del 07/08/07	34.658.374
Pon Governance e AT	C(2007) 3982 del 17/08/07	19.325.933
Pon Ricerca e competitività	C(2007) 6882 del 21/12/07	434.210.751
Pon Reti e mobilità	C(2007) 6318 del 07/12/07	192.388.138
Pon Sicurezza per lo sviluppo	C(2007) 3981 del 17/08/07	81.034.531
Poi Energie rinnovabili e risparmio energetico	C(2007) 6820 del 20/12/07	112.501.826
Poi Attratori culturali, naturali e turismo	C(2008) 5527 del 06/10/2008	72.152.909
TOTALE		**2.435.638.885**

(*) Le assegnazioni in favore delle regioni Calabria, Campania e Sicilia sono comprensive delle risorse per il riequilibrio finanziario pari ad euro 17.493.280 per la Calabria, ad euro 331.056.376 per la Campania e ad euro 6.878.406 per la Sicilia

10A06825

DECRETO 26 maggio 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei Buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° marzo 2010 e scadenza 1° settembre 2020, quinta e sesta tranche».

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 maggio 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 63.815 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 marzo e 28 aprile 2010, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° marzo 2010 e scadenza 1° settembre 2020;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° marzo 2010 e scadenza 1° settembre 2020, di cui al decreto del 25 marzo 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 4.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 marzo 2010.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 28 maggio 2010, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 marzo 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 25 marzo 2010.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 25 marzo 2010, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 maggio 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° giugno 2010, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 92 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° giugno 2010.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2010, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2020, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 25 marzo 2010, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2010

Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

10A07016

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 maggio 2010.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Cooperativa Settebagni piccola società cooperativa a r.l.» sede in Roma.

IL DIRIGENTE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-octiesdecies, 2° comma del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 12 ottobre 2009 prot. n. 0113447 di delega di firma al dirigente della divisione IV;

Visto il decreto dirigenziale n. 005/SC/2010 del 27 gennaio 2010 del Ministero dello sviluppo economico con cui si dispone lo scioglimento ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la conseguente cancellazione dal Registro delle imprese della società cooperativa «Cooperativa Settebagni piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Roma, codice fiscale n. 05393581003;

Tenuto conto che, da visura camerale effettuata dalla scrivente in data 24 luglio 2009, non risultava ancora riportato il depositato del bilancio relativo al 31 dicembre 2008 depositato il 2 luglio 2009;

Preso atto che, solo successivamente veniva aggiornato l'avvenuto deposito del bilancio relativo al 31 dicembre 2008, depositato il 2 luglio 2009;

Vista l'istanza di revoca di cancellazione della società sopra indicata presentata a questa Autorità di vigilanza prot. 0043479 del 5 maggio 2010;

Considerato:

che non esistono più i presupposti per l'applicazione dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

che la società cooperativa è in attività;

Ritenuto:

di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore e la conseguente cancellazione dal Registro delle imprese della cooperativa sopra citata, visto che il provvedimento risulta contenere vizi di legittimità successivamente emersi;

che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 005/SC/2010 del 27 gennaio 2010 emesso dal Ministero dello sviluppo economico - divisione IV - è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento e conseguente cancellazione dal Registro delle imprese della Società cooperativa «Cooperativa Settebagni piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, codice fiscale n. 05393581003, costituita in data 28 ottobre 1997, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2010

Il dirigente: DI NAPOLI

10A06941

DECRETO 21 maggio 2010.

Nomina del commissario straordinario del Consorzio Azienda Servizi Ambiente in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 28 aprile 2010 con il quale il Tribunale di Ivrea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria del Consorzio Azienda Servizi Ambiente con sede in Castellamonte alla strada del Ghiaro Inferiore;

Visto in particolare l'art. 38 del citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario straordinario;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il Regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Visti gli articoli 38, comma 3 e 105, comma 4, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria del Consorzio Azienda Servizi Ambiente è nominato commissario il prof. avv. Stefano Ambrosini, nato a Torino il 2 maggio 1969.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Ivrea;

alla Camera di commercio di Torino per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla Regione Piemonte;

al Comune di Castellamonte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2010

Il Ministro ad interim: BERLUSCONI

10A07015

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 maggio 2010.

Aggiornamento dell'elenco dei Paesi extra Unione europea a basso indicatore di sviluppo umano.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. l, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare l'art. 1, comma 5;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 «Disposizioni per l'uniformità del trattamento sul diritto agli studi universitari» ed, in particolare, l'art. 13, comma 5;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 2002 con il quale sono stati definiti i Paesi a «basso sviluppo umano» caratterizzati da problemi di sottosviluppo particolarmente gravi;

Ritenuto di dover aggiornare la lista dei Paesi di cui al decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Vista la comunicazione resa in data 13 aprile 2010 dal Ministero degli affari esteri - Direzione generale cooperazione allo sviluppo - Ufficio I - in ordine alla lista dei Paesi beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS);

Considerata l'esigenza di garantire il rispetto dei termini per la pubblicazione dei bandi e la tempestiva erogazione dei relativi interventi da parte delle regioni e delle province autonome;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della valutazione della condizione economica, gli organismi regionali di gestione applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, citato nelle premesse, agli studenti dei seguenti Paesi:

Afganistan;

Angola;

Bangladesh;

Benin;
Bhutan;
Burkina Faso;
Burundi;
Cambogia;
Central African Rep.;
Chad;
Comoros;
Congo Dem. Rep.;
Djibouti;
Equatorial Guinea;
Eritrea;
Ethiopia;
Gambia;
Guinea;
Guinea Bissau;
Haiti;
Kiribati;
Laos;
Lesotho;
Liberia;
Madagascar;
Malawi;
Maldives;
Mali;
Mauritania;
Mozambique;
Myanmar;
Nepal;
Niger;
Rwanda;
Samoa;
Sao Tome & Principe;
Senegal;
Sierra Leone;
Solomon Islands;
Somalia;
Sudan;
Tanzania;
Timor-Leste;
Togo;
Tuvalu;
Uganda;
Vanuatu;
Yemen;
Zambia.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dall'anno accademico 2010/2011.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2010

Il Ministro: GELMINI

10A06838

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 aprile 2010.

Nomina della commissione speciale artigiani presso l'I.N.P.S. di Isernia.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ISERNIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto legislativo n. 479/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale previdenza e assistenza sociale - Divisione III - n. 31/89, rispettivamente del 14 aprile 1989 e 19 aprile 1989;

Visto il proprio decreto n. 3 del 15 aprile 2010 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Isernia;

Visto il comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Considerato che occorre nominare quattro rappresentanti della categoria artigiani nella Speciale commissione del Comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Isernia;

Visto il terzo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/70, che dispone di procedere alla nomina dei rappresentanti su designazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato a tal fine e limitatamente alla categoria interessata sono state interpellate le seguenti organizzazioni a carattere provinciale:

1) Confederazione nazionale dell'Artigianato - CNA;

2) Confartigianato imprese.

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione di seguito indicati:

consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali rilevati sulla base dei dati forniti dalle stesse;

ampiezza e diffusione territoriale e settoriale delle strutture organizzative sul piano provinciale di ciascuna organizzazione sindacale;

consistenza rappresentativa in seno agli organismi collegiali pubblici operanti nella provincia;

risultati delle votazioni per l'elezione di rappresentanti di categoria in organi pubblici operanti nella provincia;

partecipazione effettiva e costante alla formazione e stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;

partecipazione alla trattazione delle controversie individuali plurime e di lavoro presso la Direzione provinciale del lavoro di Isernia, nonché alla trattazione di vertenze di lavoro conciliate in sede sindacale con successivo deposito del verbale presso la stessa Direzione provinciale del lavoro;

Ritenuto che, limitatamente ai posti da attribuire sono più rappresentative quelle organizzazioni sindacali dotate di effettiva ed ampia rappresentanza dei settori economici interessati all'attività dell'INPS;

Considerato che l'art. 4, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 608, legittima la presenza di più rappresentanti di una stessa categoria laddove si è giustificata dalla conformazione dell'interesse di cui essi siano portatori;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e delle conseguenti valutazioni, compiute alla stregua dei criteri suindicati, risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

Confederazione nazionale dell'artigianato - C.N.A. Associazione provinciale di Isernia;

Confartigianto imprese - Isernia;

Sentite le organizzazioni sindacali per l'adempimento previsto dal secondo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione della speciale commissione del Comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Isernia costituita dallo scrivente con il citato decreto n. 3 del 15 aprile 2010;

Decreta:

Sono nominati componenti della speciale commissione della categoria artigiani in seno al Comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Isernia i signori:

Caruso Nicolino nato il 26 maggio 1946 - C.N.A.;

Bucci Erminio nato il 2 ottobre 1960 - C.N.A.;

De Francesco Vittorio nato il 22 aprile 1939 - C.N.A.;

Longhi Mario nato il 28 novembre 1938 - Confartigianato.

A norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, la predetta speciale commissione composta come sopra e dai membri del comitato provinciale indicati dal comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88 durerà in carica fino alla data di scadenza del suddetto comitato provinciale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Isernia, 15 aprile 2010

Il dirigente: FEOLA

10A06933

DECRETO 15 aprile 2010.

Nomina della commissione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni presso l'I.N.P.S. di Isernia.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ISERNIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto legislativo n. 479/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale previdenza e assistenza sociale - Divisione III - n. 31/89, rispettivamente del 14 aprile 1989 e 19 aprile 1989;

Visto il proprio decreto n. 3 del 15 aprile 2010 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Isernia;

Visto il comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Considerato che occorre nominare quattro rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nella speciale commissione del Comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Isernia costituito dallo scrivente con il citato decreto;

Visto il terzo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, che dispone di procedere alla nomina dei rappresentanti su designazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato a tal fine e limitatamente alla categoria interessata sono state interpellate le seguenti organizzazioni a carattere provinciale:

1) Confederazione nazionale coltivatori diretti - Federazione provinciale di Isernia;

2) Confederazione italiana coltivatori;

3) Confagricoltura Molise.

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione di seguito indicati:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali rilevati sulla base dei dati forniti dalle stesse;

2) ampiezza e diffusione territoriale e settoriale delle strutture organizzative sul piano provinciale di ciascuna organizzazione sindacale;

3) consistenza rappresentativa in seno agli organismi collegiali pubblici operanti nella provincia;

4) risultati delle votazioni per l'elezione di rappresentanti di categoria in organi pubblici operanti nella provincia;

5) partecipazione effettiva e costante alla formazione e stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;

6) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali plurime e di lavoro presso la direzione provinciale del lavoro di Isernia, nonché alla trattazione di vertenze di lavoro conciliate in sede sindacale con successivo deposito del verbale presso la stessa direzione provinciale del lavoro;

Ritenuto che, limitatamente ai posti da attribuire sono più rappresentative quelle organizzazioni sindacali dotate di effettiva ed ampia rappresentanza dei settori economici interessati all'attività dell'INPS;

Considerato che l'art. 4, comma l, decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 608, legittima la presenza di più rappresentanti di una stessa categoria laddove si è giustificata dalla conformazione dell'interesse di cui essi siano portatori;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e delle conseguenti valutazioni, compiute alla stregua dei criteri suindicati, risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

Confederazione nazionale coltivatori diretti - Federazione provinciale di Isernia;

Confederazione italiana coltivatori - Associazione provinciale di Isernia;

Sentite le organizzazioni sindacali per l'adempimento previsto dal secondo comma 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione della speciale commissione del Comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Isernia costituito dallo scrivente con il citato decreto n. 3 del 15 aprile 2010;

Decreta:

Sono nominati componenti della speciale commissione della categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al Comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Isernia i signori:

Mainella Rosa nata il 7 maggio 1965 - Coldiretti;

Martino Marianna nata il 24 luglio 1981- Coldiretti;

Amicone Maria Teresa nata il 22 ottobre 1964 - Coldiretti;

Barile Silvana nata il 4 maggio 1970 - C.I.A.

A norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, la predetta speciale commissione composta come sopra e dai membri del comitato provinciale indicati dal comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88 durerà in carica fino alla data di scadenza del suddetto comitato provinciale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Isernia, 15 aprile 2010

Il dirigente: FEOLA

10A06934
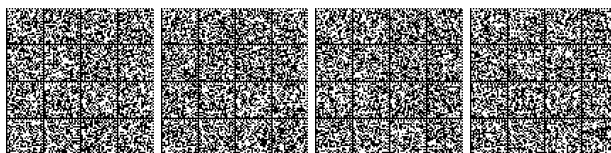
DECRETO 15 aprile 2010.

Nomina della commissione speciale commercianti presso l'I.N.P.S. di Isernia.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ISERNIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto legislativo n. 479/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale previdenza e assistenza sociale - Divisione III - n. 31/89, rispettivamente del 14 aprile 1989 e 19 aprile 1989;

Visto il proprio decreto n. 3 del 15 aprile 2010 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Isernia;

Visto il comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Considerato che occorre nominare quattro rappresentanti della categoria esercenti attività commerciali nella speciale commissione del comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Isernia costituito dallo scrivente con il citato decreto;

Visto il terzo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, che dispone di procedere alla nomina dei rappresentanti su designazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato a tal fine e limitatamente alla categoria interessata sono state interpellate le seguenti organizzazioni a carattere provinciale:

1) Unione provinciale commercianti «Alto Molise» aderenti alla Confcommercio;

2) Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche aderente alla Confesercenti;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione di seguito indicati:

1. consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali rilevati sulla base dei dati forniti dalle stesse;

2. ampiezza e diffusione territoriale e settoriale delle strutture organizzative sul piano provinciale di ciascuna organizzazione sindacale;

3. consistenza rappresentativa in seno agli organismi collegiali pubblici operanti nella provincia;

4. risultati delle votazioni per l'elezione di rappresentanti di categoria in organi pubblici operanti nella provincia;

5. partecipazione effettiva e costante alla formazione e stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;

6. partecipazione alla trattazione delle controversie individuali plurime e di lavoro presso la direzione provinciale del lavoro di Isernia, nonché alla trattazione di vertenze di lavoro conciliate in sede sindacale con successivo deposito del verbale presso la stessa direzione provinciale del Lavoro;

Ritenuto che, limitatamente ai posti da attribuire sono più rappresentative quelle organizzazioni sindacali dotate di effettiva ed ampia rappresentanza dei settori economici interessati all'attività dell'I.N.P.S.;

Considerato che l'art. 4, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, legittima la presenza di più rappresentanti di una stessa categoria laddove si è giustificata dalla conformazione dell'interesse di cui essi siano portatori;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e delle conseguenti valutazioni, compiute alla stregua dei criteri suindicati, risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

Unione provinciale commercianti «Alto Molise» aderenti alla Confcommercio;

Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche aderente alla Confesercenti;

Sentite le organizzazioni sindacali per l'adempimento previsto dal secondo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione della speciale commissione del comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Isernia costituito dallo scrivente con il citato decreto n. 3 del 15 aprile 2010;

Decreta:

Sono nominati componenti della speciale commissione della categoria commercianti in seno al comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Isernia i signori:

Cimini Roberto nato il 20 novembre 1939 - Confcommercio;

Testa Michele nato il 6 dicembre 1941 - Confcommercio;

Di Franco Antonio nato il 20 aprile 1975 - Confcommercio;
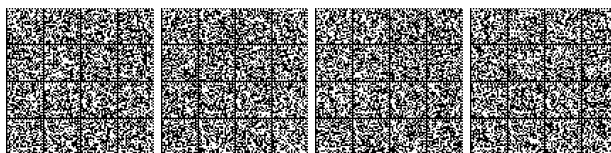
Migliaccio Salvatore nato il 19 settembre 1938 - Confesercenti.

A norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, la predetta speciale commissione composta come sopra e dai membri del comitato provinciale indicati dal comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88 durerà in carica fino alla data di scadenza del suddetto comitato provinciale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Isernia, 15 aprile 2010

Il dirigente: FEOLA

10A06935

DECRETO 21 maggio 2010.

Tariffa minima per le operazioni di facchinaggio, per il biennio 2010/2011, nella provincia di Brescia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRESCIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 del T.U.L.P.S. adottato con decreto rettorale 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 citato, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica predetto all'art. 8;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella direzione provinciale del lavoro attribuendo i compiti già svolti dall'U.P.L.M.O., tra i quali quelli di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica, al servizio politiche del lavoro della predetta direzione;

Vista la lettera circolare 2 febbraio 1995, prot. n. 25157/70 del Ministero del lavoro inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Visto il protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo sottoscritto in data 2 luglio 1993;

Visto il precedente decreto direttoriale in materia del 20 luglio 2006 relativo al biennio 2006/2007, emanato dalla direzione provinciale del lavoro di Brescia;

Considerata la sopravvenuta normativa che determina il principio del riferimento alla contrattazione collettiva di lavoro per la determinazione dei trattamenti economici e normativi dei lavoratori e dei soci lavoratori;

Considerate le indicazioni avanzate dalle organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e dalle associazioni del movimento cooperativo, in data 4 marzo 2010, tutte orientate verso un aggiornamento dell'importo delle tariffe di facchinaggio in considerazione esclusivamente degli indici ISTAT del costo della vita nonché del trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento, riservandosi di riconsiderare gli altri fattori, così come sopra evidenziati, nel prossimo biennio;

Decreta:

La tariffa minima per le operazioni di facchinaggio, per il biennio 2010/2011, nella provincia di Brescia, viene determinata nella seguente misura: euro 16,90.

Brescia 21 maggio 2010

Il direttore provinciale: VETTORI

10A06881

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 febbraio 2010.

Piano nazionale di controllo di salmonella enteritidis e typhimurium, nei gruppi di tacchini da riproduzione e da ingrasso - condizioni e modalità di abbattimento.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1978, n. 833 e successive modifiche;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298, regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191, di attuazione della direttiva 2003/99/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici;

Visto il regolamento n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modifiche ed integrazioni, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti;

Vista la decisione n. 90/424/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, di istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il piano nazionale di controllo presentato dall'Italia è stato approvato dalla Commissione europea con la decisione 2009/771 del 20 ottobre 2009 e decisione 2009/883 del 26 novembre 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. È resa obbligatoria su tutto il territorio nazionale l'esecuzione del piano di controllo di salmonella enteritidis e typhimurium nei gruppi di tacchini da riproduzione e da ingrasso, di seguito denominato piano, secondo i criteri e le modalità delineati nell'allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il piano ha durata triennale, dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012.

3. Le regioni e province autonome, nell'ambito delle attività di programmazione e coordinamento, predispongono indirizzi per disciplinare l'attuazione degli interventi previsti nell'allegato I, verificandone l'applicazione.

4. Le regioni e province autonome provvedono a registrare nel sistema informativo del programma di controllo delle salmonellosi zoonotiche, con frequenza almeno trimestrale, i dati relativi ai singoli controlli. La registrazione deve essere completata entro il 15 marzo di ogni anno.

5. In caso di riscontro di positività saranno registrati anche i dati relativi alla gestione del focolaio.

6. Gli istituti zooprofilattici sperimentali comunicano tempestivamente all'azienda sanitaria locale competente per territorio, alla regione nonché al Ministero della salute gli esiti positivi di tutti gli esami di laboratorio da essi effettuati nel corso dell'espletamento delle attività del piano.

Art. 2.

1. Per i tacchini da riproduzione abbattuti e distrutti da parte del Servizio veterinario ufficiale nell'ambito di applicazione del piano a partire dal 1° gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2012 è concessa al proprietario o al soccidario un'indennità calcolata secondo le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218.

2. Per avere diritto all'indennità di cui al comma 1, il campionamento dev'essere stato effettuato ufficialmente e secondo le modalità di cui all'allegato I.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha validità dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012.

Art. 4.

1. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 280

ALLEGATO

Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium, nei tacchini da riproduzione e da ingrasso

Approvato con Decisione 2009/883 e Decisione 2009/771

Anno 2010-2012
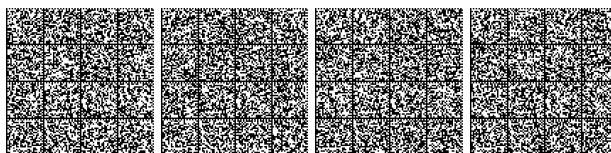
DATI SULL'EVOLUZIONE EPIDEMIOLOGICA DELLA MALATTIA

Consistenza del patrimonio nazionale relativamente agli allevamenti di tacchini da ingrasso e riproduzione (dati BDN aggiornati al 30 settembre 2008).

REGIONE	TACCHINI RIPRODUTTORI	TACCHINI DA CARNE
	n° allevamenti	n° allevamenti
EMILIA ROMAGNA	1	56
FRIULI VENEZIA GIULIA	2	13
LAZIO		9
LOMBARDIA		173
PIEMONTE		18
TOSCANA	4	3
TRENTINO ALTO ADIGE (TN)		3
UMBRIA	1	8
VENETO	40	579
TOTALE	**48**	**862**

Prevalenza di infezione nei gruppi di tacchini da ingrasso

Nella tabella seguente vengono riportati i risultati dello studio relativo alla valutazione della prevalenza di *Salmonella* spp. in gruppi di tacchini da ingrasso, pubblicati dall'EFSA (European Food Safety Authority), effettuato tra ottobre 2006 e settembre 2007 in ottemperanza alla Decisione 2006/662/CE.

TACCHINI DA INGRASSO					
		Salmonella spp		S. Enteritidis e/o Typhimurium	
Paese Membro	N. gruppi campionati	P. stimata (%)	IC 95%	P. stimata (%)	IC 95%
ITALIA	268	38,8	31,8 - 46,4	6,1	3,5 - 10,2
EUROPA	3702	30,7	28,2 - 33,2	3,8	3,0 - 5,0

Prevalenza di infezione nei gruppi di tacchini da riproduzione

Nella tabella seguente vengono riportati i risultati dello studio relativo alla valutazione della prevalenza di *Salmonella* spp. in gruppi di tacchini da riproduzione, pubblicati dall'EFSA (European Food Safety Authority), effettuato tra ottobre 2006 e settembre 2007 in ottemperanza alla Decisione 2006/662/CE.

TACCHINI DA RIPRODUZIONE					
		Salmonella spp		S. Enteritidis e/o Typhimurium	
Paese Membro	N. gruppi campionati	P. stimata (%)	IC 95%	P. stimata (%)	IC 95%
ITALIA	28	21,5	8 - 46,3	8,3	2,5 - 24,4
EUROPA	532	13,6	8,1 - 21,8	1,7	0,6 - 4,9

Di fatto sia per quanto riguarda i tacchini da ingrasso che da riproduzione *S.* Enteritidis non è mai stata isolata dai campioni effettuati ai sensi della Decisione 2006/662/CE.

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Questo programma di controllo nazionale è stato presentato alla Commissione per l'approvazione in accordo a quanto stabilito dall'articolo 5 del Regolamento (CE) 2160/2003. Questo programma si propone di ridurre la prevalenza dei sierotipi di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium nei gruppi di tacchini da ingrasso e da riproduzione nel territorio nazionale. In accordo a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 584/2008, questo programma ha l'obiettivo di ridurre la prevalenza di infezione da *S.* Enteritidis e Typhimurium nei gruppi tacchini da ingrasso e da riproduzione all'1% nel corso

dei tre anni di applicazione dal 2010 al 2012. Il programma si basa sullo schema di monitoraggio stabilito dal Regolamento (CE) 584/2008, che prevede campionamenti da effettuarsi su iniziativa dell'allevatore (autocontrollo) e controlli ufficiali da eseguirsi presso l'allevamento. È prevista l'applicazione di misure di controllo nel caso di isolamento di *S.* Enteritidis e/o Typhimurium e l'effettuazione di una indagine epidemiologica nel caso di isolamento di altri sierotipi.

Obiettivi prefissati

Le infezioni da salmonella rappresentano in Italia, come negli altri Paesi industrializzati, una delle principali cause di malattia a trasmissione alimentare nell'uomo, e gli alimenti di origine avicola vengono ascritti fra le principali cause di infezione. I più recenti atti normativi a livello europeo sulla sicurezza alimentare (Libro Bianco, Regolamento 178/2002) individuano nel controllo di filiera l'approccio più efficace per garantire la salubrità degli alimenti per l'uomo, indicando nella produzione primaria un punto cardine per la sorveglianza e il controllo.

Il Regolamento (CE) 2160/2003 stabilisce che deve essere fissato un obiettivo comunitario di riduzione della prevalenza di salmonella nei tacchini da ingrasso e da riproduzione e conseguentemente identifica la necessità di disporre di dati comparabili di prevalenza nei Paesi Membri. A questo scopo è stato effettuato uno specifico studio per stimare la prevalenza di *Salmonella* spp. nei gruppi di tacchini: gli obiettivi, i criteri di campionamento, i metodi diagnostici, come pure la raccolta, validazione e divulgazione dei dati, e la tempistica di questo studio, sono specificati nella Decisione 2006/662/CE. In Italia la prevalenza di *S.* Enteritidis e Typhimurium stimata sulla base dei criteri definiti dalla Decisione 2006/662/CE è risultata pari a 6.1 % (IC 95%: 3.5-10.2) nei gruppi di tacchini da ingrasso e pari a 8.3% (IC 95%: 2.5 – 24.4) nei gruppi di tacchini da riproduzione.

L'obiettivo comunitario di riduzione della prevalenza di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium nei tacchini in accordo a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 584/2008 deve essere il seguente:

- una riduzione della percentuale massima di gruppi di tacchini da ingrasso che risultano positivi a *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium all'1% o meno entro il 31 dicembre 2012;
- una riduzione della percentuale massima di gruppi di tacchini da riproduzione che risultano positivi a *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium all' 1% o meno entro il 31 dicembre 2012.

MISURE DEL PROGRAMMA

Il piano avrà durata triennale: 2010-2012

Le misure di controllo previste sono:

- il campionamento
- l'abbattimento dei capi positivi
- la macellazione dei capi positivi
- la distruzione o trattamento termico delle uova ancora presenti negli incubatoi prodotte da gruppi positivi per *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium
- la vaccinazione esclusivamente per i tacchini da riproduzione
- l'ottimizzazione delle misure di biosicurezza

La vaccinazione dei gruppi di tacchini per il controllo delle salmonelle non è obbligatoria in ottemperanza al Regolamento (CE) 1177/2006, ma consentito, con l'eccezione dell'uso di vaccini vivi non distinguibili dai ceppi di campo. La vaccinazione è obbligatoria quale misura di controllo prevista nel presente piano per i tacchini riproduttori utilizzati per ripopolare un capannone che ospitava durante il ciclo precedente un gruppo positivo per *S.* Enteritidis o Typhimurium, con primo intervento entro le prime 48 ore di vita dell'animale.

L'uso di antibiotici per il controllo delle salmonelle nei tacchini è vietato ma può essere consentito in deroga e a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Competente e sotto la supervisione del Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi, in circostanze eccezionali, come riportato nel Regolamento (CE) 1177/2006.

AUTORITA' COMPETENTE E LABORATORIO DI RIFERIMENTO

Il Ministero della Salute è l'Autorità centrale responsabile del controllo e del coordinamento del piano di controllo sanitario. A livello periferico le Regioni, attraverso i Servizi Veterinari, sono responsabili dell'applicazione del programma.
Il Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi è istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (D.M. 4 ottobre 1999).
Secondo quanto definito dal Regolamento (CE) 2160/2003 le indagini di laboratorio condotte nell'ambito dei controlli ufficiali sono eseguite dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, accreditati in accordo alla ISO 17025. I laboratori privati che eseguono le analisi nell'ambito dei piani di autocontrollo devono essere accreditati.
I test di conferma devono essere effettuati dal Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi.

AREE GEOGRAFICHE ED AMMINISTRATIVE COINVOLTE NEL PROGRAMMA

Il programma interessa tutto il territorio nazionale.

BASE NORMATIVA

Norme comunitarie

- **Decisione 90/638/CEE** del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali
- **Regolamento (CE) n° 2160/2003** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti
- **Direttiva 2003/99/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della Decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la Direttiva 92/117/CEE del Consiglio
- **Decisione 2004/450/CE** della Commissione, del 29 aprile 2004, che stabilisce requisiti uniformi per il contenuto delle domande di finanziamenti comunitari destinati a programmi di eradicazione, sorveglianza e controllo delle malattie animali
- **Regolamento (CE) n° 1003/2005** della Commissione, del 30 giugno 2005, che applica il Regolamento (CE) n° 2160/2003 per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nei gruppi di riproduzione di *Gallus gallus* e modifica il Regolamento (CE) n° 2160/2003
- **Decisione 2006/965/CE** del Consiglio del 19 novembre 2006, che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario
- **Decisione 2006/662/CE** della Commissione, del 29 settembre 2006, relativa a uno studio di riferimento sulla diffusione della Salmonella nei tacchini che deve essere effettuata negli Stati Membri
- **Regolamento (CE) n° 1177/2006**, del 1 agosto 2006, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'impiego di metodi di controllo specifici nel quadro dei programmi nazionali per il controllo della salmonella nel pollame
- **Regolamento (CE) n° 584/2008**, del 20 giugno 2008, che applica il Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium nei tacchini
- **Decisione 2008/425/CE** della Commissione del 25 aprile 2008, che stabilisce requisiti uniformi per la presentazione da parte degli Stati Membri dei programmi nazionali di

eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie animali e zoonosi in vista di un finanziamento comunitario

Norme nazionali

- **DM 4 Ottobre 1999**: Centri di referenza nazionali nel settore veterinario
- **DPR n. 587 del 3 marzo 1993**: regolamento recante attuazione della Direttiva 90/539/CE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova
- **Circolare n.1 del Ministero della Salute del 12 gennaio 1995**: Piano nazionale di controllo ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova. Criteri applicativi
- **Ordinanza del Ministero della Salute del 26 agosto 2005** e successive modifiche ed integrazioni sulle misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive nei volatili da cortile
- **Decreto Legislativo n° 191 del 4 aprile 2006** che attua la direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici

Norme relative agli alimenti per animali

- **Regolamento (CE) n° 183/2005**, del 12 gennaio 2005, che definisce i requisiti per l'igiene dei mangimi
- **Piano Nazionale 2009-2011** di sorveglianza e di vigilanza sanitaria sull'alimentazione Animale (PNAA)

LEGISLAZIONE RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI

In accordo all'art. 1 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 25 agosto 2005 è obbligatoria la registrazione degli allevamenti avicoli al di sopra dei 250 capi nella Banca Dati Nazionale (BDN).
Le Regioni, tramite i Servizi Veterinari Locali, sono responsabili della registrazione degli allevamenti avicoli in BDN e di qualsiasi modifica sopravvenuta (apertura e chiusura, variazione della ragione sociale) relativa agli allevamenti stessi e agli incubatoi nell'area di competenza. Al proprietario o detentore degli animali spetta il compito di comunicare alla BDN i dati riguardanti la consistenza dell'allevamento.

NORME DI BIOSICUREZZA

Negli allevamenti delle specie animali sensibili i Servizi Veterinari con frequenza stabilita a livello regionale devono verificare la corretta applicazione delle misure di biosicurezza definite dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 25 agosto 2005 e le successive modifiche ed integrazioni.

PIANO DI AUTOCONTROLLO

Il proprietario dello stabilimento, sia quest'ultimo destinato all'allevamento di tacchini da ingrasso o riproduzione, dovrà redigere il proprio piano di autocontrollo aziendale, che dovrà contenere indicazioni almeno in merito a:

- dati anagrafici dell'azienda, veterinario responsabile del piano di autocontrollo;
- struttura e descrizione dell'allevamento;
- applicazione delle misure di biosicurezza;
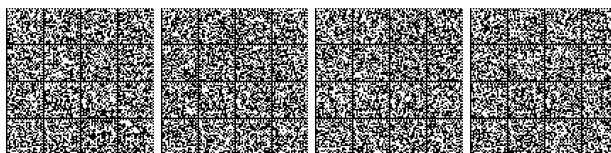
- informazioni sul mangime comprendenti garanzie microbiologiche richieste al produttore ed analisi microbiologiche effettuate in autocontrollo;
- piano di campionamento per la ricerca di *Salmonella* spp. con indicazioni sulla frequenza del campionamento e tipologia di campioni effettuati;
- indicazione del laboratorio accreditato che esegue le analisi e dei metodi utilizzati;
- gestione delle positività.

Il piano di autocontrollo deve essere presentato all'Autorità competente, che provvederà alla sua approvazione, previa eventuale richiesta di modifiche o integrazioni; l'approvazione del piano di autocontrollo da parte dell'Autorità competente dovrà essere documentata e copia del piano di autocontrollo e del documento comprovante l'approvazione dello stesso dovrà essere conservata oltre che dal proprietario dell'azienda anche dall'Autorità competente.

CONTROLLO DELLA MALATTIA

1 TACCHINI DA RIPRODUZIONE

1.1 Oggetto del campionamento

Il campionamento riguarda tutti i gruppi di tacchini da riproduzione così come previsto dall'articolo 1 del Regolamento (CE) 2160/2003. Devono essere inclusi tutti gli allevamenti con più di 250 capi.

1.2 Monitoraggio nei gruppi di tacchini da riproduzione

1.2.1 Frequenza e modalità di campionamento

I gruppi di tacchini da riproduzione devono essere sottoposti a campionamento sia nell'ambito del piano di autocontrollo aziendale sia dai Servizi Veterinari competenti nell'ambito dell'attività ufficiale, secondo le seguenti istruzioni.

Il **campionamento in autocontrollo** dovrà essere effettuato almeno:
(a) nei gruppi di tacchini adulti almeno una volta ogni tre settimane durante il periodo di deposizione, l'ultimo campionamento dovrà essere effettuato entro tre settimane dalla data di macellazione prevista
Inoltre il campionamento in autocontrollo dovrà essere effettuato:
(b) nei pulcini di 1 giorno
(c) negli animali a 4 settimane di età
(d) negli animali due settimane prima dell'entrata in deposizione

In ogni caso è prevista l'attuazione di un piano di autocontrollo approvato negli incubatoi di destinazione delle uova che dovranno essere sottoposti a controlli ufficiali con una frequenza minima pari a due volte all'anno.

Il **campionamento ufficiale** dovrà avvenire almeno:
(a) in tutti i gruppi di animali di età compresa tra la 30° e 45° settimana, una volta all'anno nel 10% delle aziende con almeno 250 tacchini da riproduzione; sono comprese in ogni caso tutte le aziende in cui sia stata isolata *S.* Enteritidis o Typhimurium nei precedenti 12 mesi e tutte quelle aziende con tacchini da riproduzione *elite*, *great grand parents* e *grand parents*.
(b) in caso di isolamento di *S.* Enteritidis o Typhimurium a seguito di un campionamento in autocontrollo
(c) in caso di isolamento di *S.* Enteritidis o Typhimurium a seguito di un campionamento in autocontrollo (ad esclusione del campionamento effettuato a fine ciclo) o a seguito di campionamento ufficiale di routine, può essere eseguito in circostanze eccezionali un campionamento ufficiale di conferma, nel caso in cui l'Autorità Competente abbia ragioni per
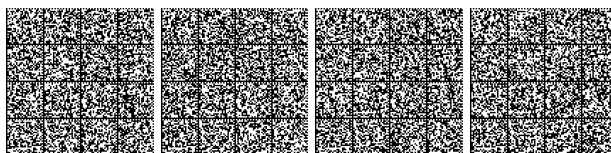
dubitare del risultato dell'analisi (sospetto di risultati falsamente positivi o falsamente negativi); in questo caso devono essere prelevate 5 paia di soprascarpe, e 2 campioni di polvere per ciascun gruppo risultato positivo; l'Autorità competente deve inoltre verificare che non siano stati impiegati degli antimicrobici che possono condizionare il risultato delle analisi effettuate. La ricerca di salmonella in questo caso dovrà essere effettuata presso il Centro Nazionale di Riferimento.
(d) in tutti i casi in cui l'Autorità Competente lo consideri opportuno.

Un campionamento ufficiale può sostituire un campionamento in autocontrollo

Il campionamento di mangime dovrà essere effettuato in accordo al PNAA 2009-2010 e ogni volta il Servizio Veterinario lo consideri opportuno.

2 TACCHINI DA INGRASSO

2.1 Oggetto del campionamento

Il campionamento riguarda tutti i gruppi di tacchini da ingrasso così come previsto dall'articolo 1 del Regolamento (CE) 2160/2003. Devono essere inclusi tutti gli allevamenti con più di 250 capi.

2.2 Monitoraggio nei gruppi di tacchini da ingrasso

Frequenza e modalità di campionamento

I gruppi di tacchini da ingrasso devono essere sottoposti a campionamento sia nell'ambito del piano di autocontrollo aziendale sia dai Servizi Veterinari competenti nell'ambito dell'attività ufficiale, secondo le seguenti istruzioni.

Il **campionamento in autocontrollo** dovrà essere effettuato in tutti i gruppi di tacchini da ingrasso entro tre settimane dalla data di macellazione prevista.

Il **campionamento ufficiale** dovrà avvenire almeno:
(a) in tutti i gruppi, una volta all'anno, nel 10% delle aziende con almeno 500 tacchini da ingrasso;
(b) in tutti i gruppi della stessa azienda nel caso di isolamento di *S.* Enteritidis o Typhimurium in un gruppo dell'azienda a seguito di un campionamento in autocontrollo, a meno che la carne derivata dai tacchini non sia destinata a trattamento termico industriale o a un altro trattamento finalizzato ad eliminare le salmonelle;
(c) in tutti i gruppi della stessa azienda nel caso di isolamento di *S.* Enteritidis o Typhimurium in un gruppo dell'azienda durante il ciclo precedente a seguito di un campionamento in autocontrollo;
(d) in tutti i casi in cui l'Autorità Competente lo consideri opportuno

In ogni caso il campionamento ufficiale dovrà avvenire entro tre settimane dalla data di macellazione prevista.

Un campionamento ufficiale può sostituire un campionamento in autocontrollo.

Il campionamento di mangime dovrà essere effettuato in accordo al PNAA 2009-2010 e ogni volta il Servizio Veterinario lo consideri opportuno.

PROTOCOLLO DI CAMPIONAMENTO

3 TACCHINI DA RIPRODUZIONE

3.1 Campionamenti di routine effettuati dall'allevatore in autocontrollo
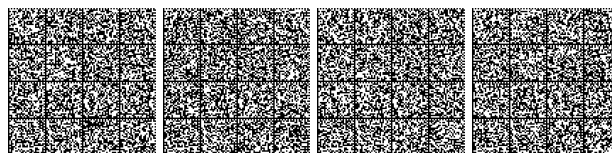
I campioni consistono di campioni di materiale fecale e di polvere e mirano ad individuare l'1% di prevalenza nel gruppo, con un limite di confidenza del 95%. A tal fine i campioni devono comprendere:

- un paio di sovrascarpe rappresentativo dell'intera superficie calpestabile del capannone
- un campione di polvere, rappresentativo dell'intero capannone, di 250 ml, corrispondente a circa 50 grammi

Nel caso in cui la polvere non fosse presente dovrà essere prelevato un ulteriore campione di soprascarpe.

Gruppi di pulcini di un giorno: il controllo dei gruppi di pulcini di un giorno dovrà interessare maschi e femmine, scelti a caso dai diversi contenitori; i prelievi dovranno essere eseguiti prima dello scarico su un numero minimo di 15 soggetti (di cui 5 maschi e 10 femmine) e sui rivestimenti interni di almeno 10 contenitori scelti casualmente. Sugli animali verranno eseguiti esami per la ricerca di salmonella e di residui di sostanze farmacologiche.

3.2 Campionamenti ufficiali
I campionamenti di routine devono essere effettuati secondo le modalità descritte al punto 3.1.

Nel caso di **campionamento ufficiale di conferma** dovranno essere prelevati 5 paia di soprascarpe e 2 campioni di polvere per ciascun gruppo; l'Autorità competente deve inoltre verificare che non siano stati impiegati degli antimicrobici che possono condizionare il risultato delle analisi di campionamento.
Nel caso in cui non venga identificata la presenza di *S.* Enteritidis o Typhimurium, ma venga identificata la presenza di sostanze inibenti, il gruppo di tacchini dovrà essere considerato positivo ai fini dell'obiettivo del presente piano.

4 TACCHINI DA INGRASSO

4.1 Campionamenti di routine effettuati dall'allevatore in autocontrollo
I campioni consistono primariamente di campioni di materiale fecale: dovranno essere prelevate almeno due paia di sovrascarpe per gruppo; per gli allevamenti *free range* i campioni devono essere effettuati solo nell'area all'interno del capannone. Tutte le sovrascarpe devono essere riunite in un unico pool per l'analisi.
Nei gruppi con meno di 100 animali, quando non è possibile effettuare direttamente il campionamento tramite sovrascarpe, i campioni di feci potranno essere prelevati indossando le sovrascarpe sulle mani protette dai guanti e strofinandole poi sulle superfici sporche di feci fresche.
É importante che il campionamento sia rappresentativo di tutta la superficie calpestabile del capannone.

4.2 Campionamenti ufficiali
I campionamenti di routine devono essere effettuati secondo le modalità descritte al punto 4.1.
In caso di campionamento ufficiale a seguito di sospetto o comunque quando l'Autorità Competente lo ritenga opportuno si provvederà ad effettuare ulteriori campioni al fine di escludere l'uso di sostanze inibenti
Nel caso in cui non venga identificata la presenza di *S.* Enteritidis o Typhimurium, ma venga identificata la presenza di sostanze inibenti, il gruppo di tacchini dovrà essere considerato infetto ai fini dell'obiettivo del presente piano.

5 ESAME DEI CAMPIONI

5.1 Trasporto e preparazione dei campioni
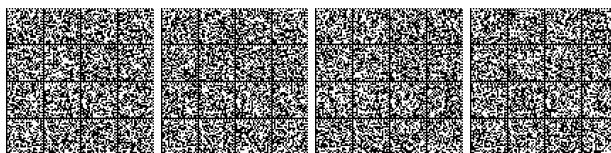
I campioni devono essere inviati per posta celere o tramite corriere ai laboratori di analisi (di cui all'articolo 11 del Regolamento (CE) 2160/2003) lo stesso giorno del campionamento. Presso il laboratorio i campioni devono essere conservati a temperatura di refrigerazione fino all'analisi, che deve essere in ogni caso effettuata entro 48 ore dal ricevimento.

5.1.1 Campioni di soprascarpe

(a) il paio o le due paia di sovrascarpe devono essere rimosse con cura dai rispettivi contenitori per non perdere del materiale fecale e poste in un unico contenitore in cui verranno addizionati 225 ml di Acqua Peptonata Tamponata (APT) a temperatura ambiente:
(b) il campione deve essere agitato in modo tale che l'APT venga a contatto con tutta la massa fecale e successivamente analizzato seguendo il metodo descritto al punto 5.2.
(c) nel caso di campionamento di conferma le 5 paia di soprascarpe vanno riunite in modo tale da ottenere due campioni che verranno processati come ai punti "a" e "b".

5.1.2. Campioni di polvere

Ciascun campione di polvere va analizzato separatamente seguendo le seguenti indicazioni:
(a) aggiungere ad ogni campione di polvere la stessa quantità di APT a temperatura ambiente e agitare delicatamente.
(b) lasciar riposare per 10-15 minuti
(c) agitare delicatamente e successivamente prelevare 50 g del campione mescolato all'APT e aggiungere altri 200 g di APT a temperatura ambiente
(d) procedere con l'analisi seguendo il metodo descritto al punto 5.2

5.2 Metodo d'indagine

Utilizzare il metodo raccomandato dal Laboratorio Comunitario di Referenza per le Samonelle di Bilthoven, Olanda; il metodo è descritto nell'allegato 1 della ISO 6579:2002 (2007): 'Detection of *Salmonella* spp. in animal faeces and in samples of the primary production stage', e prevede l'utilizzo di un terreno semisolido (MSRV) come unico terreno di arricchimento selettivo.

5.3 Sierotipizzazione, fagotipizzazione e analisi del profilo di antibioticoresistenza

Per ogni campione positivo almeno una colonia sospetta dovrà essere sottoposta a identificazione biochimica e tipizzazione sierologica completa. La tipizzazione sierologica verrà eseguita seguendo lo schema di Kauffmann-White presso i laboratori che partecipano regolarmente al circuito interlaboratorio organizzato dal Laboratorio Nazionale di Riferimento.
Tutti i ceppi di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium dovranno essere inviati al Centro Nazionale di referenza per le Salmonellosi, che provvederà ad allestire la collezione ed a sottoporre a tipizzazione fagica i ceppi trasmessi secondo la metodica elaborata dall'HPA di Londra (UK).

5.4 Metodi alternativi

Relativamente ai campioni eseguiti in autocontrollo, possono essere utilizzati metodi di analisi diversi da quello descritto al punto 3 come da articolo 11 del Regolamento (CE) 882/2004, se validati in accordo a EN/ISO 16140/2003.

5.5 Conservazione degli isolati

Almeno un isolato per capannone per anno dovrà essere conservato dai Laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali che hanno effettuato l'isolamento. Il metodo di conservazione utilizzato dovrà garantire l'integrità degli isolati per almeno due anni.
I ceppi saranno a disposizione del Laboratorio Nazionale di Riferimento per l'Antibioticoresistenza per l'analisi del profilo di antibioticoresistenza.

NOTIFICA DELLA MALATTIA

L'isolamento di *S.* Enteritidis e/o Typhimurium in campioni eseguiti in autocontrollo e/o in campioni ufficiali per quanto riguarda i tacchini da ingrasso, e in campioni ufficiali per quanto riguarda i riproduttori dovrà essere notificato tempestivamente via fax direttamente al Servizio Veterinario Regionale.
Inoltre, in caso di isolamento di *S.* Enteritidis e/o Typhimurium, dovranno essere inviati al Servizio Veterinario Regionale, al Ministero della Salute e al Centro di Riferimento Nazionale per le Salmonellosi gli esiti delle indagini epidemiologiche svolte e una relazione sintetica relativa alle misure sanitarie messe in atto.

MISURE DA INTRAPRENDERE IN CASO DI RISCONTRO POSITIVO

Qualora venga isolata in un gruppo di tacchini da riproduzione o da ingrasso a seguito di un campionamento ufficiale una salmonella non appartenente ai sierotipi *S.* Enteritidis e Typhimurium, il Servizio Veterinario di competenza deve condurre un'indagine epidemiologica.
Nel caso in cui venga accertata la presenza di *S.* Enteritidis o Typhimurium devono essere applicate le seguenti misure:

TACCHINI DA INGRASSO

1. Se viene riscontrata la presenza di *S.* Enteritidis o Typhimurium, a seguito di accertamenti eseguiti in autocontrollo, il proprietario dello stabilimento o il veterinario aziendale, deve dare immediata comunicazione al Servizio Veterinario.

2. Se viene riscontrata la presenza di *S.* Enteritidis o Typhimurium in autocontrollo o a seguito di controllo ufficiale, gli animali devono essere posti sotto vincolo sanitario e macellati mettendo in atto misure finalizzate ad evitare il rischio di diffusione di salmonelle.
Tutta la carne ottenuta dal gruppo positivo deve essere trattata termicamente prima di ulteriori trasformazioni a meno di esito negativo della ricerca di *Salmonella* spp. nel muscolo di 15 animali per gruppo, tale esame può essere eseguito anche sugli animali prima dell'invio al macello.
Il costo di tale esame è a carico del proprietario degli animali.

   Se il gruppo di animali è di provenienza estera, il Servizio Veterinario che ha eseguito i controlli deve dare immediata comunicazione dell'esito dell'accertamento microbiologico al Ministero della Salute e al Servizio Veterinario Regionale, trasmettendo tutti i dati relativi al gruppo di animali e segnalando che intende inviarli alla macellazione.
In seguito al riscontro di positività a *S.* Enteritidis o Typhimurium, il Servizio Veterinario, in collaborazione con il proprietario dello stabilimento e del veterinario aziendale, deve eseguire un'accurata indagine epidemiologica.
Opportune misure sanitarie devono essere applicate senza indugi in allevamento al fine di evitare o limitare la diffusione dell'infezione o contaminazione ed eventualmente ulteriori misure dovranno essere applicate sulla base dei risultati dell'indagine epidemiologica.
A seguito dei risultati dell'indagine epidemiologica i Servizi Veterinari potranno decidere di intensificare la frequenza dei controlli ufficiali in allevamento al fine di verificare l'efficacia delle misure sanitarie adottate.

TACCHINI DA RIPRODUZIONE

1. Se viene riscontrata la presenza di *S.* Enteritidis o Typhimurium a seguito di accertamenti eseguiti in autocontrollo, il proprietario dello stabilimento o il veterinario aziendale deve dare immediata comunicazione al Servizio Veterinario. Dopo la notifica il Servizio Veterinario deve applicare i controlli necessari per confermare l'isolamento (con le stesse modalità previste per il campionamento ufficiale di routine). Ciò non è previsto nel caso in cui i campionamento venga effettuato entro tre settimane dall'invio al macello.

2. (a) Se è riscontrata la presenza di S. Enteritidis o Typhimurium a seguito di accertamenti ufficiali, gli animali devono essere posti sotto vincolo sanitario, abbattuti e distrutti in accordo a quanto previsto dal Regolamento 1774/2000 *e successive modifiche ed integrazioni*, o in alternativa possono essere destinati alla macellazione mettendo in atto misure finalizzate ad evitare il rischio di diffusione di salmonelle.
   Tutta la carne ottenuta dal gruppo positivo deve essere trattata termicamente prima di ulteriori trasformazioni a meno di esito negativo della ricerca di *Salmonella* spp. nel muscolo di 15 animali per capannone.
   Il costo di tale esame è a carico del proprietario degli animali.

   Se il gruppo di animali è di provenienza estera, il Servizio Veterinario che ha eseguito i controlli deve dare immediata comunicazione dell'esito dell'accertamento microbiologico al Ministero della Salute e al Servizio Veterinario Regionale, trasmettendo tutti i dati relativi al gruppo di animali e segnalando se intende eliminare gli animali oppure inviarli alla macellazione.
   In seguito al riscontro di positività il Servizio Veterinario, in collaborazione con il proprietario dello stabilimento e del veterinario aziendale, deve eseguire un'accurata indagine epidemiologica.
   Opportune misure sanitarie devono essere applicate senza indugi in allevamento al fine di evitare o limitare la diffusione dell'infezione o contaminazione ed eventualmente ulteriori misure dovranno essere applicate sulla base dei risultati dell'indagine epidemiologica.
   A seguito dei risultati dell'indagine epidemiologica i Servizi Veterinari potranno decidere di intensificare la frequenza dei controlli ufficiali in allevamento al fine di verificare l'efficacia delle misure sanitarie adottate.

   (b) Se la positività a S. Enteritidis o Typhimurium è riscontrata in animali in fase di deposizione, fino alla conferma ufficiale della presenza di S. Enteritidis o Typhimurium, devono essere identificati gli incubatoi di destinazione delle uova prodotte ed il sospetto deve essere notificato ai Servizi Veterinari responsabili dei controlli negli incubatoi, al fine di poter applicare misure sanitarie adeguate per impedire o limitare la diffusione dell'infezione o la contaminazione.

   (c) Le uova ancora presenti presso gli incubatoi dei gruppi nei quali è stata identificata, a seguito di controllo, la presenza di S. Enteritidis o Typhimurium vanno distrutte o trattate termicamente.

3. Se la presenza di S. Enteritidis o S. Typhimurium è riscontrata presso l'incubatoio, la positività dovrà essere notificata ai Servizi Veterinari responsabili degli allevamenti di destinazione dei pulcini e di provenienza delle uova. Nei gruppi di riproduttori di provenienza delle uova dovrà essere effettuato senza indugi un campionamento ufficiale.
   Se le uova sono di provenienza estera, il Servizio Veterinario che ha eseguito i controlli deve dare immediata comunicazione dell'esito dell'accertamento microbiologico al Ministero della Salute e al Servizio Veterinario Regionale, trasmettendo tutti i dati relativi alle uova segnalando le misure restrittive applicate.

4. Dopo la macellazione e l'eliminazione di un gruppo positivo per S. Enteritidis o. Typhimurium il capannone che ospitava il gruppo positivo deve essere ripopolato solo con animali vaccinati e comunque solo dopo aver applicato quanto previsto dal capitolo disinfezione degli ambienti.

INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

Il Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio avvia l'indagine epidemiologica nell'allevamento fin dal primo isolamento di Salmonelle.

L'indagine epidemiologica è volta a:

a) determinare le possibili origini e vie di diffusione della malattia, attraverso l'esame delle movimentazioni in entrata ed uscita degli animali, alimenti, attrezzature;

b) indagare se sono state infettate altri allevamenti correlati a quello positivo;

c) verificare l'idoneità delle misure di biosicurezza presenti;

d) raccogliere informazioni relative: 1. ad eventuali vaccinazioni (con indicazione del tipo di vaccino utilizzato); 2. eventuali trattamenti terapeutici effettuati negli ultimi quindici giorni (con indicazione dei farmaci utilizzati)

Durante l'indagine potranno essere prelevati campioni di mangime con l'obiettivo di chiarirne il ruolo nell'ingresso/diffusione delle salmonelle.

DISINFEZIONI DEGLI AMBIENTI

I capannoni presso i quali erano stabulati gli animali positivi per *S.* Enteritidis e/o Typhimuruim devono essere sottoposti ad un'accurata disinfezione e disinfestazione, effettuate sotto controllo ufficiale. L'avvenuta decontaminazione dovrà essere confermata da un controllo microbiologico ambientale da effettuarsi almeno 10 giorni prima dell'immissione dei nuovi gruppi.

QUALIFICHE SANITARIE UFFICIALI DELLE AZIENDE

Un allevamento è accreditato se è stato sottoposto ad un controllo ufficiale con le modalità previste dal presente programma e se tale controllo ha dato esito negativo. Devono inoltre essere garantiti i campionamenti in autocontrollo con le modalità descritte.
L'accreditamento è mantenuto fino a che ulteriori controlli non facciano sospettare la presenza di salmonella in allevamento e a condizione che il veterinario ufficiale constati che nell'allevamento sono presenti i requisiti strutturali minimi.
L'accreditamento sarà revocato, e verranno applicate le misure restrittive previste, nei seguenti casi:
tacchini da riproduzione: identificazione di positività per *Salmonella* Enteritidis e/o Typhimurium a seguito di campionamento ufficiale o a seguito di campionamento in autocontrollo a fine ciclo;
tacchini da ingrasso: identificazione di positività per *Salmonella* Enteritidis e/o Typhimurium a seguito di campionamento ufficiale o di campionamento in autocontrollo.
L'allevamento riacquisterà l'accreditamento a seguito di un controllo ufficiale negativo effettuato su tutti i gruppi della stessa azienda.
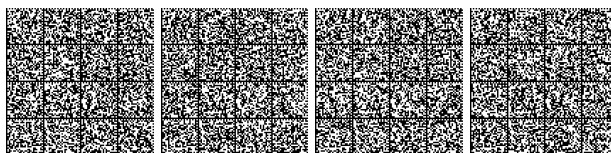
RISULTATI E REPORTISTICA

Nel sistema informativo dei programmi di controllo delle salmonellosi zoonotiche, **con frequenza almeno trimestrale**, devono essere registrati i dati relativi ai singoli controlli: la registrazione dei controlli ufficiali sarà effettuata dai Servizi Veterinari responsabili degli stessi; la registrazione dei campionamenti in autocontrollo è effettuata dall'allevatore o da persona da lui specificatamente incaricata.
In caso di riscontro di positività saranno registrate anche li dati relativi alla gestione del focolaio.

La rendicontazione quindi comprenderà:

a) il numero totale di gruppi di tacchini da ingrasso e da riproduzione campionati dall'autorità competente e in autocontrollo;
b) il numero totale di gruppi di tacchini da ingrasso e da riproduzione positivi per S. Enteritidis e/o S. Typhimurium;
c) tutti i sierotipi di Salmonella isolati (anche se diversi da Enteritidis e Typhimurium) e il numero di gruppi positivi per ciascun sierotipo;
d) una nota esplicativa sui risultati, in particolare per quanto riguarda i casi eccezionali.

INDENNITA' DI ABBATTIMENTO

Nel caso di soggetti da riproduzione abbattuti e distrutti da parte del servizio veterinario ufficiale è concessa al proprietario un'indennità calcolata sulla base della Legge 218/88.
Qualora venga consentito l'utilizzo delle carni degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento, dall'indennità prevista secondo le indicazioni riportate nel paragrafo precedente, viene detratto l'importo ricavato dall'utilizzo delle carni.
Qualora l'autorità sanitaria competente disponga la distruzione di attrezzature fisse e/o mobili, (se non sono adeguatamente disinfettabili), di mangimi o prodotti agricoli contaminati, al proprietario è concessa un'indennità.
Il costo del vaccino utilizzato per gli animali che andranno a ripopolare il capannone nel quale precedentemente era stato identificato un gruppo positivo verrà rimborsato al nostro Paese dalla Commissione Europea e quindi dovrà essere rendicontato.

10A06837

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 aprile 2010.

Piano di adeguamento dello sforzo di pesca della flotta a circuizione autorizzata alla pesca del tonno rosso in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 2371/2002 del 20 dicembre 2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca;

Visto in particolare l'art. 21, paragrafo *a)*, lettera *i)*, del regolamento (CE) n. 1198/2006;

Visto, altresì, l'art. 55, comma 3, del regolamento (CE) n. 1198/2006;

Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 498/2007 del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalità di applicazione del regolamento relativo al Fondo europeo per la pesca;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 302/2009 del 6 aprile 2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007;

Visto, in particolare, l'art. 5 del citato regolamento (CE) n. 302/2009 ai sensi del quale ciascuno Stato membro è tenuto ad elaborare un piano di gestione della capacità di pesca al fine di commisurare la dimensione della flotta tonniera alla quota assegnata;

Vista la raccomandazione ICCAT 09-06, adottata dalla Commissione internazionale per la conservazione del tonno atlantico (ICCAT) che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo;

Visto il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio del 14 gennaio 2010 che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura;

Visto il programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013 che ha revisionato, in conformità al disposto dell'art. 18, comma 2, del citato regolamento (CE) n. 1198/2006, il precedente programma approvato dalla Commissione europea con decisione C(2007) 6972 del 19 dicembre 2007;

Considerato che le suddette modifiche al programma operativo sono state approvate per procedura scritta dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 63 del citato regolamento (CE) n. 1198/2006;

Considerato necessario adottare un Piano di adeguamento per la pesca del tonno rosso praticata con il sistema circuizione ai sensi della vigente disposizione comunitaria;

Considerato che la registrazione del presente decreto, da parte degli organi di controllo, è requisito di efficacia dello stesso e, pertanto, entra in vigore dall'avvenuta registrazione;

Decreta:

Art. 1.

Allo scopo di ridurre la capacità di pesca impegnata nello sfruttamento dello stock di tonno rosso, è adottato il Piano di adeguamento dello sforzo di pesca del tonno rosso con il sistema circuizione allegato al presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 27 aprile 2010

Il direttore generale: ABATE

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 185
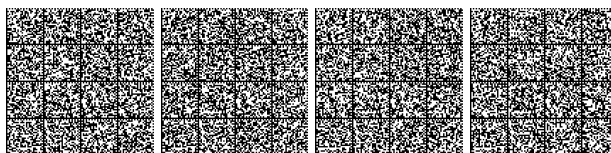
ALLEGATO

PIANO DI ADEGUAMENTO DELLO SFORZO DI PESCA DELLA FLOTTA A CIRCUIZIONE AUTORIZZATA ALLA PESCA DEL TONNO ROSSO IN ITALIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1198/2006, ART. 21, PARAGRAFO *a)*, LETTERA *i)* - PERIODO 2010-2013 - (FEAP)

PIANO DI ADEGUAMENTO FLOTTA A CIRCUIZIONE TONNIERA

1. INTRODUZIONE E QUADRO DI RIFERIMENTO

Il presente Piano di adeguamento dello sforzo di pesca della flotta a circuizione autorizzata alla pesca del tonno rosso è redatto per ottemperare alla raccomandazione ICCAT (09/06) del novembre 2009.
In particolare, il Piano, di cui saranno illustrati i contenuti in quel che segue, è redatto ai sensi del Reg. (CE) 1198/2006, Art. 21, lett. a) punto i). In tal modo, l'amministrazione italiana intende adeguare la propria flotta tonniera a seguito della riduzione sostanziale delle possibilità di pesca nel quadro della già ricordata raccomandazione ICCAT.
L'obiettivo, in termini di riduzione dello sforzo di pesca della flotta tonniera italiana è stimato in almeno il 75% quanto alla dimensione di capacità effettivamente rottamata e di trasferimento delle imbarcazioni verso altre attività a seguito del ritiro permanente dell'autorizzazione alla pesca del tonno rosso. Tale obiettivo sarà conseguito nel corso dell'annualità 2010. Quanto alla capacità di pesca è prevista una riduzione di circa il 65% della capacità. Il restante 10%, ed eventualmente una percentuale maggiore, sarà ottenuto mediante il ritiro della autorizzazione alla pesca e trasferimento delle imbarcazioni verso altre attività.
In considerazione di quanto disposto dall'Art.5 del Reg. (CE) 302/2009, in cui viene demandata al Consiglio la decisione circa la riduzione di capacità di pesca del settore tonniero, questa Amministrazione si impegna a rivedere le percentuali di riduzione in conformità della stessa Decisione.
Inoltre, avendo il Comitato di Sorveglianza approvato la revisione del Programma Operativo (PO), ai sensi dell'art. 18 comma 2 del regolamento (CE) n. 1198/2006, l'Autorità di gestione ha provveduto a presentare alla Commissione europea la richiesta di modifica del suddetto PO, ai sensi dell'art. 55 comma 3 del citato reg. n. 1198/2006. Conseguentemente, l'Amministrazione darà immediata esecuzione al programma di disarmo previsto dal presente Piano mediante l'attivazione della misura arresto definitivo.

La gestione della flotta autorizzata alla pesca del tonno rosso è attualmente effettuata mediante un sistema di quote individuali trasferibili, come da Circolare ministeriale n. 9214 del 8/4/2008 con cui l'Amministrazione ha consentito la trasferibilità delle quote esclusivamente fra le imbarcazioni già abilitate alla pesca del tonno rosso ed in possesso di quota per l'annualità 2008.
Inoltre, con circolare n. 1941 del 19/1/2009, l'Amministrazione italiana ha già avviato un programma di riduzione dei permessi di pesca attraverso la definizione di valori soglia al di sotto dei quali le quote non possono essere attribuite. A seguito della attuazione del presente piano, tale valore è determinato per la campagna di pesca 2011 nella misura minima di 130 tonnellate. La nuova soglia sarà resa nota agli armatori interessati con apposita circolare.
L'insieme dei provvedimenti individua con chiarezza come l'Amministrazione abbia inteso favorire un forte processo di concentrazione delle quote e di ulteriore limitazione dei permessi individuali in capo alle singole unità abilitate alla pesca del tonno rosso, allo scopo di perseguire l'obiettivo di una gestione economicamente più redditizia della pesca.
Di seguito sono presentate le misure previste dalla Amministrazione italiana allo scopo di adeguare la flotta attualmente autorizzata alla pesca del tonno rosso alle quote disponibili, nel rispetto dei regolamenti della Politica Comune della Pesca (PCP). In particolare, le misure previste includono la riduzione della capacità di pesca mediante l'attivazione della misura di arresto definitivo, del numero dei permessi di pesca, e il trasferimento definitivo e permanente delle imbarcazioni verso altre attività diverse dalla pesca del tonno rosso.

Relativamente alla campagna di pesca 2010 il presente Piano prevede l'arresto temporaneo obbligatorio per la flotta a circuizione e l'erogazione di un aiuto pubblico a favore degli armatori e degli equipaggi.

La riduzione rapida, permanente e consistente dello sforzo di pesca a circuizione autorizzata alla pesca del tonno rosso nel 2010 rappresenta un impegno considerevole assunto dall'Amministrazione italiana nel quadro della programmazione del Fondo Europeo della Pesca allo scopo di partecipare all'azione di ricostituzione dello stock di tonno rosso e creare migliori condizioni economiche per gli operatori del settore sostenibili nel tempo. Il Piano prevede, inoltre, l'adozione di più stringenti misure di controllo con l'obiettivo di ridurre la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Ciò anche in esecuzione delle previsioni introdotte con il Reg. (CE) 302/2009 e di quanto disposto con regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

2. CONDIZIONI DELLO STOCK DEL TONNO ROSSO E PREVISIONI PER I PROSSIMI ANNI

La Commissione Internazionale per la Conservazione del Tonno nell'Atlantico e nel Mediterraneo (ICCAT) è l'organismo regionale per la pesca competente per la gestione dello stock di tonno rosso. Fra le principali attività svolte dall'ICCAT vi è la definizione delle quote annuali totali di cattura. Tali quote, insieme ad altre misure, sono definite sulla base dei risultati forniti dal Comitato per la ricerca scientifica operante al suo interno. Tale Comitato, nel corso dell'ultima riunione, ha riportato i più recenti risultati delle ricerche sulla valutazione dello stock di tonno rosso. Nonostante alcune lacune informative, quantitative e qualitative, spaziali e temporali, i risultati delle analisi indicano che la biomassa dei riproduttori (SSB) è in una fase di rapido declino e tale situazione non ha subito modifiche nel corso degli ultimi anni. La mortalità da pesca (F) è, al contrario, aumentata rapidamente, in particolare per i tonni di età superiore ai 10 anni. In generale, la biomassa dei riproduttori risulta inferiore del 40% rispetto alla stima più elevata effettuata negli anni precedenti e tale tendenza risulta più accentuata nel corso degli ultimi anni. Le previsioni scientifiche indicano che il persistere dello stesso sforzo di pesca esercitato negli anni recenti potrebbe condurre la biomassa dei riproduttori al 18% di quella stimata nel 1970, anno di riferimento. Secondo le stime dell'ICCAT, la combinazione dei diversi indicatori utilizzati (alta mortalità da pesca, bassa biomassa dei riproduttori ed elevata sovracapacità) determina un elevato rischio e potrebbe condurre al collasso dello stock.
In tal senso, le raccomandazioni dell'ICCAT ed i regolamenti comunitari indicano gli obiettivi quantitativi pescabili annuali e prevedono una riduzione continua delle quote pescabili negli anni futuri, oltre ad altre misure tecniche (riduzione del tempo dedicato alla pesca, taglie ammissibili, ecc.). Ciò allo scopo di favorire l'inversione delle tendenze in atto attraverso una significativa riduzione dello sforzo di pesca e della relativa mortalità da pesca, in modo da favorire la ricostituzione dello stock entro i limiti temporali previsti. La quota assegnata alla flotta impegnata nella pesca del tonno rosso mediante sistema a circuizione per il 2010 risulta pari a 1.643,5 tonnellate.

3. ADEGUAMENTO DELLO SFORZO DI PESCA DELLA FLOTTA TONNIERA A CIRCUIZIONE

Al 31 dicembre 2009**,** la flotta italiana autorizzata alla pesca del tonno rosso con permesso speciale risultava composta da 49 imbarcazioni, per una stazza complessiva pari a 9.392 GT. Tale flotta è

registrata nelle aree in convergenza ad eccezione di 5 imbarcazioni registrate in area fuori convergenza.

L'adeguamento dello sforzo di pesca della flotta autorizzata alla pesca del tonno rosso per il periodo 2010/2013 sarà perseguito mediante l'attuazione delle seguenti misure:

- Arresto definitivo,
- Arresto temporaneo,
- Trasferimento permanente delle imbarcazioni autorizzate verso altre attività di pesca,
- Riduzione dei permessi di pesca speciali per la pesca del tonno rosso in funzione di una gestione redditizia delle attività di pesca,
- Misure di compensazione socio economiche
- Altre eventuali misure.

In tal senso a seguito della completa attuazione del piano di adeguamento, la flotta attiva nel segmento tonniero a circuizione sarà così articolata:

	al 31/12/2009		Atteso		Da ritirare	
	N	GT	N	GT	N	GT
Regioni in obiettivo di convergenza	44	8702	9	2.348	35	6.354
Regioni fuori obiettivo di convergenza	5	690	0	0	5	690
TOTALE	49	9.392	9	2.348	40	7.044

3.1 ARRESTO DEFINITIVO – ART. 23 del FEP

L'arresto definitivo delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del tonno rosso rappresenta la principale misura di intervento nel quadro della strategia di adeguamento della capacità di pesca del segmento tonniero alla quota nazionale disponibile. L'arresto definitivo è limitato alle barche armate a circuizione, ma non è da escludersi che la stessa strategia possa essere attuata anche in favore delle imbarcazioni armate a palangaro.

L'obiettivo totale da raggiungere mediante l'attuazione del presente piano di adeguamento, oltre che mediante l'esecuzione del decreto ministeriale del 6 agosto 2009, che definisce modalità di attuazione della misura di arresto definitivo per le navi autorizzate alla pesca del tonno rosso con sistema circuizione e palangaro superiore a 24 metri, è individuato in circa 40 unità per 7.044 GT. In considerazione del fatto che l'arresto definitivo è attuato su base volontaria non è possibile indicare con certezza il numero effettivo delle imbarcazioni che saranno fisicamente eliminate dalla flotta. Tuttavia, è prevista una riduzione di capacità mediante la misura di arresto definitivo di circa 35 imbarcazioni per un totale di 6.544 GT, mentre per le restanti 5 imbarcazioni, di stazza complessiva non inferiore a 500 GT è previsto il trasferimento verso altre attività.
L'avvio del programma di disarmo avrà inizio successivamente alla data di presentazione alla Commissione europea della richiesta di modifica del Programma Operativo, ai sensi dell'art. 55 comma 3 del citato reg. n. 1198/2006 e dell'entrata in vigore del decreto direttoriale che formalmente adotta il presente piano di adeguamento. Al riguardo si precisa che la revisione del Programma Operativo è stata regolarmente approvata dal Comitato di Sorveglianza in conformità al disposto di cui all'art. 18 comma 2 del regolamento (CE) n. 1198/2006.
Occorre notare che a seguito delle nuove condizioni determinate dalle recenti Raccomandazioni dell'ICCAT e della successiva rimodulazione della quota tonno assegnata all'Italia,

l'Amministrazione adotterà una procedura che tende ad adeguare e completare quella precedentemente avviata con il precedente Piano di adeguamento del 5 giugno 2009. In tal senso, allo scopo di garantire continuità amministrativa al programma di riduzione della flotta, oltre che il pieno conseguimento degli obiettivi qui individuati e uguali opportunità di accesso alla misura in parola, l'Amministrazione, a seguito della adozione formale del presente piano, adotterà un decreto direttoriale che approva il presente piano ed il relativo piano di disarmo, nonché un decreto ministeriale per l'avvio delle procedure inerenti l'esecuzione dell'arresto definitivo delle imbarcazioni tonniere a circuizione.

Di seguito si riporta il piano di disarmo previsto:

	al 31/12/2009		Atteso		Da ritirare	
	N	GT	N	GT	N*	GT
Regioni in obiettivo di convergenza	44	8702	9	2.848	30	5.854
regioni fuori obiettivo di convergenza	5	690	0	0	5	690
TOTALE	49	9.392	9	2.848	35	6.544

* si prevede che almeno 5 imbarcazioni saranno oggetto di trasferimento verso altre attività per circa 500 GT

Il premio di arresto definitivo sarà calcolato sulla base delle tabelle previste dal Programma operativo del FEP.
In ogni caso, la effettiva definizione della riduzione della capacità di pesca prevista dal presente Piano sarà adeguata automaticamente alla Decisione del Consiglio che sarà assunta ai sensi dell'art.5 del Reg. (CE) 302/09.

3.2 TRASFERIMENTO AD ALTRA ATTIVITA' DI PESCA

La flotta a circuizione autorizzata alla pesca del tonno rosso può esercitare anche altre attività di pesca. In tal senso, attraverso l'incremento della quota assegnata, la strategia adottata dal Governo italiano tende ad incentivare anche il trasferimento delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del tonno rosso verso altre attività di pesca. In tal modo, potrà anche essere evitata la distruzione di una aliquota del capitale fisico esistente, peraltro di recente costruzione con contributi pubblici. Si tratta di almeno 500 GT. Nessun contributo è previsto in favore delle imbarcazioni trasferite.

La capacità di pesca che sarà trasferita verso altri segmenti di pesca sarà cancellata dall'elenco delle navi autorizzate trasmesso alla Commissione e non potrà in nessun caso essere reintrodotta nell'elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del tonno rosso. Allo scopo, su ciascuna licenza di pesca dell'imbarcazione trasferita ad altra attività, sarà riportato il vincolo di non rientro nel segmento tonno rosso.

3.3 ADEGUAMENTO DELLE QUOTE MINIME ATTRIBUIBILI PER LA CATTURA DEL TONNO ROSSO

L'adeguamento della flotta tonniera alle possibilità di pesca, in modo da garantire la piena redditività della flotta e contestualmente eliminare la pesca illegale, costituisce una priorità nel quadro delle politiche della pesca adottate dal Governo italiano per il periodo 2009/2013.
In tal senso, come sopra precisato, l'Amministrazione nazionale procederà alla emanazione di apposita circolare ministeriale in cui, oltre a confermare il numero di 9 imbarcazioni abilitate alla

pesca del tonno a partire dalla campagna 2011, provvederà a stabilire la quota minima ammissibile in 130 tonnellate per imbarcazione.

3.4 ALTRE MISURE

Altre misure dirette a favorire la riduzione dello sforzo di pesca saranno introdotte in coerenza con le Decisioni assunte in materia dalla Commissione europea in attuazione dei regolamenti comunitari, ed, in particolare, a seguito della attuazione del Piano di ricostituzione di cui al Reg. (CE) 302/2009 e del piano di gestione della capacità di pesca, già trasmesso alla Commissione europea, al fine di commisurare la dimensione della flotta tonniera alla quota assegnata all'Italia. Ovviamente, tale strumento sarà adattato in funzione delle ulteriori decisione assunte in seno all'ICCAT per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di ricostituzione dello stock di tonno rosso.

4. ARRESTO TEMPORANEO DELLE ATTIVITA' DI PESCA (ART. 24, par. 1, lett.i) del FEP)

L' Italia ha deciso un arresto temporaneo obbligatorio della pesca a circuizione del tonno rosso nella campagna 2010. Si sottolinea il carattere straordinario di tale decisione, con la quale si è inteso accompagnare le imprese verso la forte riduzione della capacità di pesca già stabilita per la campagna 2011.
A fronte dell'arresto temporaneo obbligatorio per la campagna 2010, è prevista la corresponsione in favore delle singole imprese di un premio determinato secondo il seguente metodo di calcolo:

1) 4,00 Euro per Kg, da intendersi quale parziale compensazione per la mancata immissione del prodotto sul mercato per la quota che sarebbe stata assegnata ad ogni unità nel 2010, tenendo conto sia della riduzione decisa dall'ICCAT; sia delle indicazioni contenute nel rapporto Ecorys del dicembre 2009 sull'impatto socio-economico delle diverse proposte della Commissione per la conservazione del tonno rosso. Il risultato così ottenuto sarà parzialmente compensato al 65%.
2) Per tener conto dei costi che gli armatori dovranno comunque sostenere durante il periodo di arresto temporaneo obbligatorio, si aggiunge un importo che – data l'imminenza dell'avvio della campagna di pesca – non può che essere stabilito con un massimale distinto per imbarcazioni sino a 24 metri di lunghezza fuori tutto (15 mila euro) e superiori a 24 metri (25 mila euro).
3) Premio massimo ammissibile per unità :170.000,00 Euro.
4) Premio in favore degli equipaggi che risultano essere imbarcati alla data di affissione all'Albo delle Capitanerie di Porto del decreto direttoriale sulle modalità di esecuzione dell'arresto temporaneo obbligatorio, nella misura di una mensilità calcolata sulla base del contratto collettivo di categoria. L'importo complessivo non potrà superare la soglia del 6 % delle somma complessiva risultante dall'applicazione di quanto indicato ai punti 1 e 2.

A seguito della adozione formale del presente piano, la misura sarà oggetto di un apposito decreto direttoriale che provvederà a disciplinarne l'esecuzione.
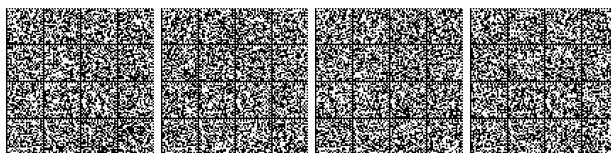
5. MISURE DI CONTROLLO

5.1 CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI PESCA

L'attività di controllo è definita in base a quanto disposto dal piano di ricostituzione di cui al regolamento (CE) 302/2009.
Inoltre, l'Amministrazione, di intesa con il Comando generale delle Capitanerie di porto, predisporrà uno specifico piano di controlli. Tale piano, che potrà includere anche la chiusura degli spazi aerei interessati dalle attività di pesca, sarà notificato alla Commissione in allegato al Piano tonno per la Campagna di pesca 2011.

5.2 CONTROLLO DELL'ARRESTO TEMPORANEO

Come sancito in un apposito decreto direttoriale, le imbarcazioni che beneficeranno dell'arresto temporaneo dovranno cessare l'attività di pesca e consegnare la licenza di pesca presso l'autorità portuale competente, nel rispetto dei pertinenti regolamenti comunitari, ed in particolare dell'art.24, par. 1, lett. i) del Reg. (CE) 1198/2006.

5.3 CONTROLLO DEL REGISTRO DELLE USCITE DALLA FLOTTA AUTORIZZATA ALLA PESCA DEL TONNO ROSSO.

A seguito della attuazione delle misure di arresto definitivo e di trasferimento delle imbarcazioni verso altre attività si procederà alla cancellazione di tali imbarcazioni dallo specifico elenco e il nuovo elenco sarà comunicato alla Commissione secondo le usuali procedure di notifica.
In aggiunta, limitatamente alle imbarcazioni che saranno trasferite si procederà all'inserimento in licenza del vincolo di non rientro nel segmento autorizzato alla pesca del tonno rosso.

6. DURATA MONITORAGGIO E REPORTING

Il presente Piano è valido per il periodo 2010/2013. Eventuali modifiche derivanti dall'attuazione del Reg. (CE) 302/2009 saranno incorporate nel Piano in modo da garantirne la coerenza con gli obiettivi e le modalità di attuazione ivi stabilite.
Il monitoraggio di questo Piano sarà assicurato attraverso un appropriato sistema di reporting che ne garantisca l'efficiente applicazione e rispetto dei requisiti della regolamentazione prevista dal FEP. La riduzione permanente della capacità di pesca verrà anch'essa monitorata attraverso una specifica attività di monitoraggio già in essere presso la Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura.

7. CONCLUSIONI

L'attuazione del presente Piano porterà alla riduzione dello sforzo di pesca esercitato per la cattura del tonno rosso attraverso una articolata strategia che tiene conto dell'arresto definitivo delle imbarcazioni, dell'aumento della quota individuale minima autorizzata in favore delle imprese di pesca, del trasferimento delle attività di pesca esercitata sul tonno verso altri sistemi di pesca. E' previsto un obiettivo di riduzione dello sforzo di pesca del 75%, di cui il 65%, pari a 6.544 GT a seguito di demolizione. E' prevedibile che non meno di 35 imbarcazioni potranno aderire a tale misura. Inoltre, è previsto il trasferimento permanente verso altra attività di almeno 5 imbarcazioni per circa 500 GT cui verrà ritirata l'autorizzazione alla pesca del tonno rosso.

10A06900
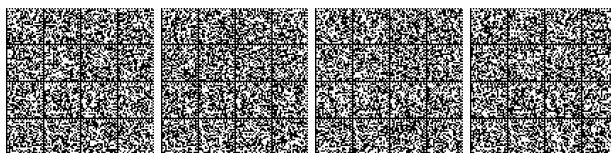
DECRETO 3 maggio 2010.

Arresto temporaneo obbligatorio della pesca del tonno rosso con il sistema a circuizione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dal decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni recante il Regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il Regolamento (CE) 1198/06 del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo per la pesca, di seguito Regolamento di base e, in particolare, l'art. 24, paragrafo 1 lettera *i)*;

Visto, altresì, l'art. 55, comma 3, del regolamento di base relativo all'ammissibilità delle spese;

Visto il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalità di applicazione del Regolamento di base, relativo al Fondo europeo per la pesca, di seguito Regolamento applicativo;

Visto il Programma Operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013 e la relativa revisione predisposta in conformità al disposto dell'art. 18, comma 2, del citato regolamento (CE) n. 1198/2006;

Considerato che la revisione del Programma Operativo è stata approvata per procedura scritta dal Comitato di Sorveglianza e presentata alla Commissione europea in conformità a quanto disposto dal regolamento di base;

Visto il decreto ministeriale del 15 aprile 2010 che dispone l'arresto temporaneo obbligatorio della pesca del tonno rosso con il sistema "circuizione" dal 16 maggio 2010 al 14 giugno 2010 compreso ed in particolare l'art. 4 che rinvia, ad un successivo decreto direttoriale, la definizione delle modalità di attuazione e la definizione dell'ammontare dell'aiuto;

Visto il decreto direttoriale n. 28 del 27 aprile 2010 con il quale è stato adottato il Piano di adeguamento dello sforzo di pesca del tonno rosso con il sistema circuizione;

Considerato che il suddetto Piano di adeguamento definisce le modalità di determinazione dell'aiuto da corrispondere;

Considerato necessario dare attuazione all'art. 4 del citato decreto ministeriale 15 aprile 2010;

Considerato che la registrazione del presente decreto è requisito di efficacia dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

Arresto temporaneo obbligatorio

1. L'arresto temporaneo obbligatorio della pesca di cui al decreto ministeriale del 15 aprile 2010 si applica alle unità di cui all'allegato 1.

2. Per le unità di cui al comma precedente è disposto l'arresto temporaneo obbligatorio dell'attività di pesca dal 16 maggio 2010 al 14 giugno 2010 compreso.

Art. 2.

Modalità di esecuzione

1. Per il periodo di arresto temporaneo di cui all'art. 1 è corrisposto alle imprese di pesca un aiuto pubblico, di cui all'art. 24, paragrafo 1 del Reg. 1198/2006, determinato secondo le modalità indicate nel Piano di adeguamento della flotta tonniera approvato con decreto direttoriale n. 28 del 27 aprile 2010.
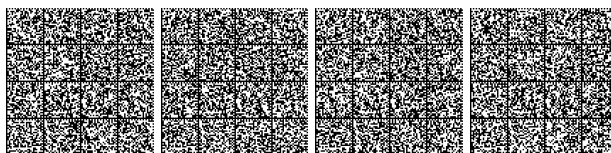
Art. 3.

Misure sociali di accompagnamento

1. Ai marittimi imbarcati sulle predette unità alla data di affissione del presente decreto nell'albo delle Capitanerie di Porto, sarà corrisposto un aiuto pubblico determinato in funzione del minimo monetario garantito, così come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. Le modalità di erogazione saranno definite con successivo decreto direttoriale.

Art. 4.

Modalità di esecuzione della misura

1. Entro il giorno di inizio dell'arresto temporaneo devono essere depositati presso gli Uffici marittimi, a cura dell'armatore, i documenti di bordo dell'unità che effettua l'interruzione e, per quelle unità per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.

2. Entro tre giorni dall'inizio dell'interruzione temporanea, i predetti Uffici marittimi trasmettono alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura l'elenco dei marittimi imbarcati sulle unità che effettuano l'arresto obbligatorio, con l'indicazione della data di imbarco; nonché, per le unità dislocate in un porto diverso da quello di iscrizione, gli estremi di individuazione dell'unità e la data di inizio dell'arresto temporaneo all'Ufficio marittimo d'iscrizione.

3. Entro tre giorni dal termine del periodo di arresto temporaneo, l'Autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione stessa, trasmette alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, per ciascuna unità, un'attestazione predisposta secondo lo schema in allegato 2, da cui risulti il periodo di arresto effettuato, nonché l'estratto delle matricole ovvero dei RR.NN.MM.GG.

4. Effettuata la consegna dei documenti di bordo, di cui al comma 1 del presente articolo, l'unità può essere trasferita in altro porto, per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché l'effettuazione di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'Ufficio marittimo presso il quale è iniziata l'interruzione temporanea.

5. L'autorizzazione al trasferimento è rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno eseguite le operazioni.

Art. 5.

Presentazione dell'istanza

1. Al fine di conseguire l'aiuto pubblico di cui all'art. 2 del presente del decreto, l'armatore deve presentare, tramite raccomandata a.r., apposita istanza, redatta secondo lo schema riportato in allegato n. 3 al presente decreto, entro e non oltre cinque giorni dall'inizio dell'arresto temporaneo, alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, sita in viale dell'Arte 16, 00144 Roma.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è affisso all'albo delle Capitanerie di Porto

Roma, 3 maggio 2010

Il direttore generale: ABATE

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2010
Ufficio di controllo atti Ministero delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 186
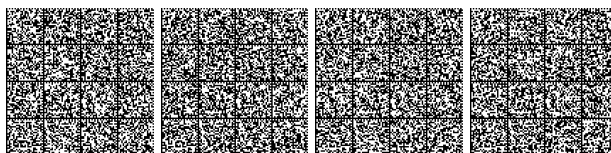
ALLEGATO *1*

BFT CIRCUIZIONE 2010 - AIUTO PUBBLICO ALL' ARRESTO TEMPORANEO

Regolamento (CE) del Consiglio n. 1198/2006, Articolo 24, primo paragrafo lettera i)

	NUMERO UE	MATRICOLA	NOME
1	ITA000017610	05RC01049	NUOVO SANT'ANDREA
2	ITA000003447	00VM00628	NETTUNO
3	ITA000009731	00PC01047	ANTONELLA LUCI
4	ITA000015271	00CV002262	ANGELO PADRE II
5	ITA000005167	00CT00251M	CRISTIAN PRIMO
6	ITA000013938	07SA00752	MARIA LUISA
7	ITA000002908	01CS01054	LUIGI I
8	ITA000017244	01CS01090	PETRUSKA
9	ITA000015869	00PC01322	COSTELLAZIONE
10	ITA000018203	00NA02114M	GIUSEPPE PADRE
11	ITA000025652	00MV00352M	ASIA
12	ITA000025963	00MV00355M	EUREKA
13	ITA000002935	06VM00219	NICOLA PADRE
14	ITA000026066	00MV00359	GAETANO PADRE
15	ITA000025622	00NA02140M	RAFFAELE PADRE
16	ITA000024907	01CS01061	CRISTOFARO SECONDO
17	ITA000003453	00CT00290	NINO TESTA
18	ITA000025551	00OR00114	GIUSEPPE PADRE II
19	ITA000019870	00CS00139M	S. MARIA CARMELA MADRE
20	ITA000026375	00RA00183M	ALTO MARE PRIMO
21	ITA000026634	00CT00257M	FUTURA PRIMA
22	ITA000026364	00CT00255M	MICHELANGELO
23	ITA000019198	00CS00140M	MARIA PIA
24	ITA000025009	00SA00061M	PADRE PIO P.
25	ITA000013791	00SA00067M	SAN PIETRO UNO
26	ITA000008872	00PA01278M	MERI
27	ITA000026063	00NA02087M	GENEVIEVE PRIMA
28	ITA000026582	00NA02139M	ASSUNTA MADRE
29	ITA000026339	00NA02093M	DOMENICO PAPPALARDO
30	ITA000026347	00NA02095M	ANGELA MADRE
31	ITA000026098	00SA00069M	MINUCCIO
32	ITA000013807	00SA00065M	FULVIA
33	ITA000013796	00SA00063M	ALFONSO PADRE
34	ITA000026649	00NA02115M	LUCIA MADRE
35	ITA000025543	00CT00253M	ATLANTE
36	ITA000017674	00TP00761M	LIGNY PRIMO
37	ITA000013581	00SA00064M	MADONNA DI FATIMA
38	ITA000017891	00SA00058M	ENZA MADRE
39	ITA000026549	00NA02104M	MARIA GRAZIA
40	ITA000013795	00SA00056M	S. RAFFAELE
41	ITA000024580	00PE00130M	ANGELO CATANIA
42	ITA000008914	00SA00057M	MARIA ANTONIETTA
43	ITA000003449	00CT00249M	TENACE SECONDO
44	ITA000008898	00PA01279M	BEATRICE
45	ITA000013794	00SA00066M	SPARVIERO UNO
46	ITA000013797	00SA00062M	VERGINE DEL ROSARIO
47	ITA000013593	00SA00059M	GAETANO
48	ITA000013589	00SA00060M	VALERIA
49	ITA000025562	00TP00762M	LUIGI PADRE

ALLEGATO *2*

(Timbro lineare dell'Ufficio)

L'AUTORITÀ MARITTIMA DI ……………………………………………… ATTESTA CHE

L'Armatore…………………………………………………………………………..del M/p ……………………………………….., numero UE ……………………………, iscritto al numero …………………………… dei RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di ……………………………………… , di GT……………

1. ha consegnato i documenti di bordo nei termini e con le modalità previste dall'art. 4, comma 1 del Decreto Direttoriale del 3 maggio 2010;

2. ha rispettato il periodo di arresto temporaneo obbligatorio.

Firma del titolare dell'Ufficio

____

ALLEGATO 3

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche europee e internazionali
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
Viale dell'Arte, 16
00144 ROMA

RACCOMANDATA A/R

IL/I SOTTOSCRITTO/I

(*persone fisiche*)

Cognome ____________________ Nome ____________________
Codice Fiscale ____
Nato/i a ____________________ prov. __________ il ____________________
Attualmente residente/i a ______________________________ prov. __________
In Via ______________________________, n. __________ c.a.p. ____________
Telefono ____________________ fax ____________________

(*persone giuridiche*)

Cognome ____________________ Nome ____________________
Codice Fiscale ____
Nato a ____________________ prov. __________ il ____________________
Attualmente residente/i a ______________________________ prov. __________
In Via ______________________________, n. __________ c.a.p. ____________
Nella qualità di rappresentante legale della Società ______________________________
Codice Fiscale ____________________ e/o Partita I.V.A. ____________________
Ragione sociale ______________ con sede in ____________________ prov. __________
Alla Via ______________________________, n. __________ c.a.p. ____________
Telefono ____________________ fax ____________________

Nella qualità di armatore o rappresentante legale della società armatrice della nave da pesca denominata ______________________________ nominativo internazionale (*solo per le navi che hanno tale obbligo*) ______________ iscritta nelle matricole al n. ______________ o nei RR.NN.MM. e GG. al n. ______________ dell'Autorità marittima di ______________________________, numero di iscrizione nello schedario comunitario (UE) ______________ (*obbligatorio*);

DICHIARA,

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 d.p.r. n. 445/2000:

- di voler effettuare l'arresto temporaneo obbligatorio della pesca di cui al decreto ministeriale 15 aprile 2010;
- di possedere i requisiti previsti dal predetto decreto e dal decreto direttoriale del 3 maggio 2010.

La sottoscritta ditta dichiara, altresì, che alla data di inizio del fermo di emergenza temporaneo risultano imbarcati i sottoindicati marittimi.

Cognome, nome e qualifica	Codice fiscale	Data di imbarco
a)		
b)		
c)		
d)		
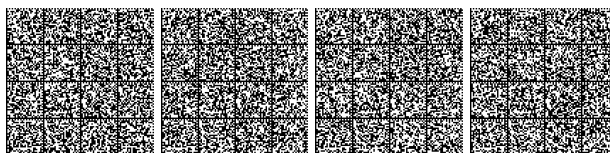
CHIEDE

la corresponsione dell'aiuto pubblico di cui all'art.2 del Decreto direttoriale del 3 maggio 2010.

La sottoscritta ditta chiede, altresì, che le predette somme vengano accreditate sul conto corrente intestato a **(**)**……………………………………. presso …………………………………….. codice IBAN………………………………. ….

La sottoscritta ditta consente, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, il «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Lì, ………………../…………………/ Firma …………………………….

(*) L'armatore, se membro dell'equipaggio, deve indicare il suo nominativo anche nell'elenco degli imbarcati.
(**) Il conto corrente deve essere intestato al richiedente avente diritto/ legale rappresentante.

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA'

10A06901

DECRETO 19 maggio 2010.

Variazione dei responsabili della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie ai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Vista la richiesta degli interessati volta ad ottenere le variazioni di detta responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di detta variazione;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 21 aprile 2010, ha preso atto della richiesta sopra menzionata;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopra menzionata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

La responsabilità della conservazione in purezza della sotto elencata varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di essa indicata:

Specie	*Codice SIAN*	*Varietà*	*Vecchio responsabile*	*Nuovo responsabile*
Barbabietola da zucchero	4593	Canaria	Danisco Seed	Maribo Seed International ApS
Barbabietola da zucchero	7844	Complet	Danisco Seed	Maribo Seed International ApS
Barbabietola da zucchero	4596	Creta	Danisco Seed	Maribo Seed International ApS
Barbabietola da zucchero	4588	Domingo	Danisco Seed	Maribo Seed International ApS
Barbabietola da zucchero	6188	Flores	Danisco Seed	Maribo Seed International ApS
Barbabietola da zucchero	2040	Magic	Danisco Seed	Maribo Seed International ApS
Barbabietola da zucchero	6186	Manila	Danisco Seed	Maribo Seed International ApS
Barbabietola da zucchero	2024	Matra	Danisco Seed	Maribo Seed International ApS
Barbabietola da zucchero	6187	Palma	Danisco Seed	Maribo Seed International ApS
Barbabietola da zucchero	2113	Puma	Danisco Seed	Maribo Seed International ApS
Barbabietola da zucchero	259	Ritmo	Danisco Seed	Maribo Seed International ApS
Barbabietola da zucchero	7843	Valencia	Danisco Seed	Maribo Seed International ApS
Barbabietola da zucchero	7842	Yasmine	Danisco Seed	Maribo Seed International ApS
Barbabietola da zucchero	2134	Suprema	Danisco Seed e Maribo Seed	Maribo Seed International ApS

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A06943

DECRETO 19 maggio 2010.

Iscrizione di varietà di girasole al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 24 febbraio 2010, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro, delle varietà di specie agraria indicate nel presente decreto;

Considerato che per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica delle denominazioni;

Viste le richieste di variazione di denominazione, avanzate dal responsabile della conservazione in purezza delle varietà in questione, da «EUX0602» a «8H449DM», da «EUX0603» a «8H467DM» e da «EUX0621» a «8H536DM»;

Considerato concluso l'esame delle denominazioni proposte;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:
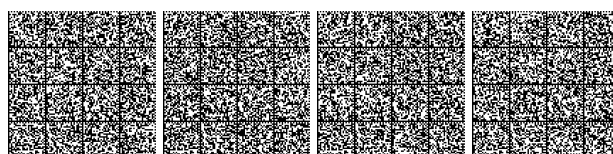
Girasole

Codice SIAN	*Varietà*	*Tipo*	*Responsabile della conservazione in purezza*
12104	**8H449DM**	HS	Dow Agrosciences s.a.s. – F -
12106	**8H467DM**	HS	Dow Agrosciences s.a.s. – F -
12183	**8H536DM**	HS	Dow Agrosciences s.a.s. – F -

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A06945

DECRETO 24 maggio 2010.

Autorizzazione alla società agricola «F.lli Nola & C.» ad utilizzare le vinacce vergini come combustibile per la produzione di energia elettrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE COMUNITARIE
E INTERNAZIONALI DI MERCATO

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, così come risulta modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009, del 25 maggio 2009, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico O.C.M.);

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo n. 260 del 10 agosto 2000, recante disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante «norme in materia ambientale»;

Visto il decreto ministeriale n. 5396 del 27 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre 2008, con il quale sono state adottate le disposizioni di attuazione dei regolamenti CE n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto l'art. 5, paragrafo 4, del citato decreto ministeriale del 27 novembre 2008, che prevede la possibilità di esonerare dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti ai distillatori i produttori che li destinano ad usi alternativi alla distillazione;

Visto, in particolare, il paragrafo 4, lettera *b)* del citato art. 5 che stabilisce che l'autorizzazione ai soggetti che utilizzano le fecce e le vinacce per usi diversi dalla distillazione è rilasciata dal Ministero, previo parere della regione o provincia autonoma territorialmente competente;

Vista la domanda presentata in data 29 aprile 2010 dall'azienda agricola «F.lli Nola & C.», società agricola semplice, con sede legale e stabilimento in Castrovillari (Cosenza), C.da Cammarata n. 19;

Vista la documentazione inviata a corredo della citata istanza, dalla quale risulta che la ditta Campoverde S.p.A., con sede in Castrovillari (Cosenza) conferirà le vinacce all'azienda agricola «F.lli Nola & C.» società agricola semplice, proprietaria dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Vista la nota n. 21378 del 10 maggio 2010 con la quale la regione Calabria ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo delle vinacce vergini come combustibile per la produzione di energia elettrica rinnovabile;

Accertato che la succitata ditta è in possesso dei requisiti prescritti;

Decreta:

Art. 1.

1. L'azienda agricola «F.lli Nola & C.», società agricola semplice, con sede in Castrovillari (Cosenza) - C.da Cammarata n. 19, è autorizzata, ai sensi del presente decreto, ad utilizzare le vinacce vergini come combustibile per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, conferite dalla ditta Campoverde S.p.A., con sede in Castrovillari (Cosenza) - C.da Ciparsia.

2. L'azienda agricola «F.lli Nola & C.» effettua la trasformazione in energia delle vinacce conferite esclusivamente presso lo stabilimento sito in Castrovillari (Cosenza) C.da Cammarata n. 19.

Art. 2.

1. L'azienda agricola «F.lli Nola & C.», società agricola semplice, invia all'Agea coordinamento e all'Agea - organismo pagatore:

l'elenco nominativo completo di eventuali altri produttori di vino che hanno proceduto alla consegna delle vinacce, con l'indicazione del CUA;

un riepilogo delle vinacce consegnate da ciascun produttore indicante la quantità, il titolo alcolometrico volumico ed il monte gradi;

il numero e la data del documento di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato in premessa.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e, comunque, entro il 15 gennaio di ogni anno.

3. L'azienda agricola «F.lli Nola & C.», società agricola semplice, rispetta gli obblighi stabiliti nel decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato in premessa, in particolare agli articoli 7 e 9.

4. Al termine di ciascuna campagna, l'azienda agricola «F.lli Nola & C.», società agricola semplice, trasmette al Ministero ed alla regione una relazione sull'attività svolta e gli esiti della stessa.

Il presente decreto è inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 24 maggio 2010

Il direttore generale: AULITTO

10A06946

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 6 maggio 2010.

Consultazione pubblica concernente l'approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 per il servizio Wholesale Line Rental (WLR). (Deliberazione n. 15/10/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 6 maggio 2010;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 agosto 1997, n. 197, S.O., e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la delibera n. 335/03/CONS, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 2003;

Vista la delibera n. 453/03/CONS recante il «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2004;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità adottato con delibera n. 316/02/CONS pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2002, n. 259, e successive modificazioni;
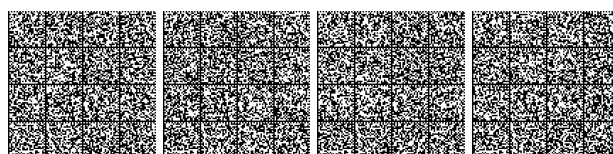
Vista la delibera n. 33/06/CONS recante «Mercati al dettaglio dell'accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e per clienti non residenziali (mercati n. 1 e n. 2 della raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 febbraio 2006, n. 34;

Vista la delibera n. 694/06/CONS, recante «Modalità di realizzazione dell'offerta WLR ai sensi della delibera n. 33/06/CONS» pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 29 novembre 2006, con cui sono state peraltro definite le linee guida per la realizzazione del servizio WLR;

Vista la delibera n. 114/07/CIR recante «Approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2007 per il servizio Wholesale Line Rental (WLR)» pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2007;

Vista la delibera n. 48/08/CIR recante «Approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2008 per il servizio Wholesale Line Rental (WLR)» pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 14 agosto 2008 - Suppl. Ord. n. 194;

Vista la delibera n. 35/09/CIR recante «Approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2009 per il servizio Wholesale Line Rental (WLR)» pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 2 settembre 2009 - Suppl. Ord. n. 161;

Vista la delibera n. 51/09/CIR recante «Modifiche alla delibera n. 35/09/CIR recante Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2009 per il servizio Wholesale Line Rental (WLR)» pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 6 novembre 2009;

Vista la delibera n. 731/09/CONS recante «Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)» pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2010 – Suppl. Ord. n. 13;

Considerato che Telecom Italia S.p.A. ha pubblicato la propria Offerta di Riferimento per il servizio Wholesale Line Rental (WLR) per l'anno 2010 in data 30 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della delibera n. 33/06/CONS;

Ritenuto opportuno consentire, ai sensi dell'art. 11 del Codice, alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni, oltre che sull'Offerta di Riferimento pubblicata da Telecom Italia, anche sugli orientamenti dell'Autorità resi noti attraverso lo schema di provvedimento in allegato, in un'ottica di maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

Udita la relazione dei commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Avvio della consultazione pubblica

1. È indetta la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento relativo all'approvazione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, dell'Offerta di Riferimento per il servizio Wholesale Line Rental presentata da Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2010 in data 30 ottobre 2009.

2. Le modalità di consultazione e lo schema di provvedimento sottoposto a consultazione sono riportati, rispettivamente, negli allegati A e B alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

3. Il procedimento in oggetto si conclude entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza ed in arrivo. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con determinazione motivata.

4. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica sono inviate entro il termine tassativo di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia della presente delibera, comprensiva degli allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli Uffici dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, Isola B/5.

Il presente provvedimento è pubblicato, privo degli allegati, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed integralmente nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 6 maggio 2010

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: NAPOLI - SAVARESE

10A07014

DELIBERAZIONE 6 maggio 2010.

Consultazione pubblica concernente l'approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (Mercato 4) per il 2010. (Deliberazione n. 16 /10/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del 6 maggio 2010;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, gli articoli 19 e 44;

Vista la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

Vista la delibera n. 152/02/CONS, recante «Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 153 del 27 giugno 2002;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

Vista la raccomandazione della commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007;

Vista la raccomandazione della commissione, del 15 ottobre 2008, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 301 del 12 novembre 2008;

Vista la delibera n. 453/03/CONS, recante il «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 4/06/CONS, recante «Mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;

Vista la delibera n. 83/06/CIR, recante «Valutazione ed eventuali modificazioni dell'offerta di riferimento 2006 di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione di cui alla delibera n. 4/06/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 2007 - Suppl. ordinario n. 49;

Vista la delibera n. 107/07/CIR, recante «Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati 8, 9 e 10) per il 2007 e ai servizi di accesso disaggregato (mercato 11) per il 2006 ed il 2007», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 195 del 23 agosto 2007;

Vista la delibera n. 274/07/CONS, recante «Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 4/06/CONS: modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 26 giugno 2007;

Vista la delibera n. 69/08/CIR, recante «Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (mercato 11) per il 2008», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 252 del 27 ottobre 2008 - Suppl. Ordinario n. 238;

Vista la delibera n. 718/08/CONS recante «Approvazione della proposta di impegni presentata da Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge n. 248/2006 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2008;

Vista la delibera n. 719/08/CONS recante «Variazione dei prezzi dei servizi di accesso di Telecom Italia S.p.A. a partire dal 1° febbraio 2009», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2009;

Vista la delibera n. 14/09/CIR, recante «Approvazione delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (Mercato 11) per il 2009», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 127 del 4 giugno 2009 - Suppl. ordinario n. 85;

Vista la delibera n. 41/09/CIR, recante «Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa», pubblicata nel sito web dell'Autorità in data 4 agosto 2009;

Vista la delibera n. 52/09/CIR, recante «Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ai fini della implementazione del codice segreto», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 269 del 18 novembre 2009;

Vista la delibera n. 314/09/CONS recante «Identificazione ed analisi dei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati della raccomandazione 2007/879/CE), pubblicata nel sito web dell'Autorità in data 18 giugno 2009 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del 14 luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 111;

Vista la delibera n. 731/09/CONS, recante «Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2010 - Supplemento ordinario n. 13;

Considerato che Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 3, comma 1, della delibera n. 14/09/CIR, ha ripubblicato la propria offerta di riferimento relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione per l'anno 2009 in data 8 giugno 2009;

Considerato che Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 5, comma 2, della delibera n. 4/06/CONS, ha pubblicato la propria offerta di riferimento relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione per l'anno 2010 in data 30 ottobre 2009;

Considerato che Telecom Italia ha definito, essendo stata pubblicata l'offerta di riferimento per i servizi di accesso disaggregato e di co-locazione per l'anno 2010 prima della definizione degli obblighi regolamentari di cui alla delibera n. 731/09/CONS, le relative condizioni economiche sulla base dell'orientamento al costo ai sensi della delibera n. 4/06/CONS;

Ritenuto opportuno consentire, ai sensi dell'art. 11 del codice, alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni, oltre che sull'offerta di riferimento pubblicata da Telecom Italia, anche sugli orientamenti dell'autorità resi noti attraverso lo schema di provvedimento in oggetto, in un'ottica di maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

Udita la relazione dei commissari Roberto Napoli e Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Avvio della consultazione pubblica

1. È indetta la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento concernente l'approvazione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche ed ai servizi di colocazione pubblicata da Telecom Italia in data 30 ottobre 2009.

2. Le modalità di consultazione e lo schema di provvedimento sottoposto a consultazione sono riportati, rispettivamente, negli allegati A e B alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

3. Il procedimento in oggetto si conclude entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza ed in arrivo. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con determinazione motivata.

4. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica sono inviate all'Autorità entro il termine tassativo di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia della presente delibera, comprensiva degli allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli uffici dell'Autorità in Napoli, centro direzionale, Isola B/5.

La presente delibera è pubblicata, priva degli allegati, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed integralmente nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 6 maggio 2010

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: NAPOLI - SAVARESE

10A07017

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 14 maggio 2010.

Accertamento di parziale funzionamento dell'Ufficio provinciale di Piacenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498 e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le Direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale Agenzia del territorio ha attivato le Direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota n. 2228 del 10 maggio 2010 dell'Ufficio provinciale di Piacenza, con la quale è stato comunicato che a causa di una assemblea sindacale indetta dalla sigla RdB nella giornata del 10 maggio 2010 non sono stati effettuati i servizi catastali dalle ore 8.30 alle ore 10 e quelli relativi alla pubblicità immobiliare sono stati erogati parzialmente dalle ore 8,00 alle ore 10,15.

Accertato che il mancato funzionamento non è dipeso da causa imputabile all'Ufficio;

Visto il benestare n. 3 (prot. 381) del 12 maggio 2010 dell'Ufficio del garante del contribuente sul mancato funzionamento dei Servizi catastali e di pubblicità immobiliare nel giorno 10 maggio 2010 presso l'Ufficio provinciale di Piacenza;

Determina:

È accertato il parziale funzionamento dei Servizi catastali e di pubblicità immobiliare nel giorno 10 maggio 2010 presso l'Ufficio provinciale di Piacenza a causa dell'assemblea sindacale indetta dalla sigla RdB.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 14 maggio 2010

Il direttore: BELFIORE

10A06581
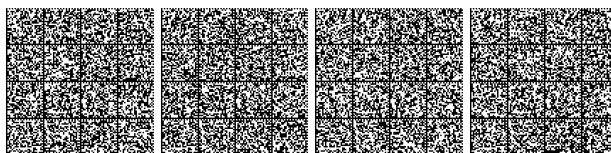
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione di modifiche allo Statuto della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

Con decreto interministeriale in data 18 maggio 2010, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono state approvate le modifiche agli articoli 10 e 12 dello Statuto, deliberate dal comitato dei delegati nel testo di cui all'allegato «C» al rogito in data 27 giugno 2010 del dott. Nicola Atlante, notaio in Roma (Rep. n. 31353; Racc. n. 12994).

10A06940

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 20 maggio 2010;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003 n. 77;

Esaminata la domanda del 10 dicembre 2009 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

A.E.S. S.r.l. con sede legale in via S. A. Abate, 11 - 20147 Cusago (Milano).

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo *B)*.

Allegato VI: Esame finale.

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

10A06942

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-129) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
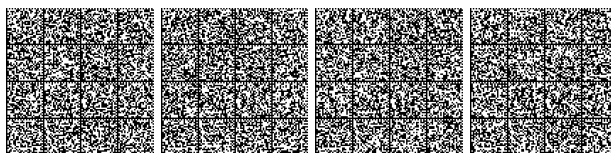
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.